

Tra Venezia e il Papa. Gli anni romani di Francesco Mantica uditore di Rota e cardinale

SIMONA FECI

La biografia del giurista udinese Francesco Maria Mantica (1534-1614) si sviluppa con una cadenza tripartita: fu infatti prima docente e consulente, poi magistrato di un «grande tribunale» in veste di uditore della Sacra Romana Rota, quindi cardinale¹.

Nella prima fase della vita Mantica operò come docente di diritto nell'ateneo patavino, dove aveva intrapreso egli stesso gli studi giuridici nel 1551. Ancor prima di conseguire il titolo dottorale *in utroque iure* nel 1558-59², fu avviato all'insegnamento e seguì la progressione accademica consueta tenendo corsi di crescente prestigio fino a occupare la cattedra principale di diritto civile nel 1582³. In questo arco di tempo mise a punto il trattato *De coniecturis ulti-*

¹ Per una ricostruzione della vita, v. S. FECI, *Mantica, Francesco Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXIX, Roma, 2008, pp. 205-208; EAD., *Mantica Francesco in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, II. L'età veneta*, a cura di C. SCALON, C. GRIGGIO, U. ROZZO, Udine, 2009, pp. 1568-1573. Desiderio ringraziare per la disponibilità dimostratami nel corso della ricerca Francesco Alunno e Antonella Barzazi.

² *Acta graduum academicorum Gymnasi patavini ab anno 1550 ad annum 1565*, a cura di E. DALLA FRANCESCA e E. VERONESE, Padova, 2001, pp. 335 n. 833 (per il dottorato civile, il 29 ott. 1558), e 348 n. 867 (per il canonico, il 17 marzo 1559). Per la progressione accademica, v. F. ALUNNO, *Francesco Mantica e la forma coniectura dalla intuizione pratica alla prospettiva normativa*, tesi dottorale in Storia del diritto italiano, XII ciclo, Università di Roma La Sapienza, 2000, App. II.

³ B. BRUGI, *L'Università dei giuristi in Padova nel Cinquecento. Saggio di storia della giurisprudenza e delle università italiane*, in *Archivio veneto-tridentino*, I (1922), pp. 31, 46, 56, 68, 69, 74, 88, 89.

marum voluntatum, «quinque annorum opus»⁴, edito nel 1579⁵. Nel 1586, a poco più di cinquant'anni, il giurista fu nominato uditore della S. Romana Rota, si trasferì a Roma e fece il suo ingresso in Curia. Dell'esperienza di uditore rotale restano le *Decisiones*, edite postume nel 1618. Nel 1596, dopo un decennio di attività nell'illustre tribunale romano, fu creato cardinale e per diciotto anni fu impegnato come membro di diverse congregazioni negli organi di direzione dello Stato papale e della Chiesa medesima, senza peraltro avere mai svolto in precedenza incarichi di natura politica o rivestito cariche di governo temporale o spirituale. Nel corso di questo periodo compose e fece stampare nel 1609 le *Vaticanae Lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus*.

L'esistenza pubblica di Mantica è priva di accadimenti eclatanti e improntata piuttosto a uno scorrere pacato. In ciò appare assai distante dall'accidentato e inquieto dipanarsi delle vite di alcuni giuristi contemporanei come Prospero Farinacci o Antonio Marta⁶. Ma – per il suo indirizzo ecclesiastico e curiale – si distingue anche dai profili di quanti, come il conterraneo Tiberio Deciani o Iacopo Menochio, oltre ad avere svolto parimenti a lui un'importante attività didattica e accademica, ricoprirono cariche pubbliche e si posero al servizio di organi amministrativi degli stati⁷. In definitiva, per descrivere lo svolgimento biografico del giurista friulano potrebbe ben richiamarsi l'aggettivo «invisibile» che compare, associato al termine «senatore», nell'appellativo usato polemicamente da Cesare Beccaria per indicare il ricorso all'opera di Mantica, e a quella di altri insigni maestri, nei pronunciamenti dei magistrati del Senato di Milano⁸.

⁴ A. VITTORELLI, *Additio a A. CHACON, Vitae et res gestae pontificum Romanorum et S.R.E. cardinalium. Alia plura Victorellus, et Ferdinandus Ughellus...*, II, Roma, 1630, col. 1890.

⁵ Sull'opera, v. in particolare F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit. Per la datazione, cfr. sia l'edizione segnalata dall'Istituto centrale per il catalogo unico, Edit, 16, sia la lettera di Mantica, inviata da Venezia nell'agosto 1579, in cui dichiara di non potersi allontanare dalla città «prima che sia fornito il mio libro, il quale mi bisogna attender con diligentia» (cito da ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 1; le lettere trascritte in questa Appendice sono copie settecentesche conservate in Archivio di Stato di Udine, *Archivio Mantica*, b. 75 e sono verosimilmente la fonte su cui si basa il profilo steso da G.G. LIRUTI, *Notizie delle vite ed opere scritte da' letterati del Friuli*, III, Udine, 1780, pp. 416-419).

⁶ Su Prospero Farinacci, v. N. DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma, 1999. Su Giacomo Antonio Marta (1559-1629), v. F. ROGGERO, *Marta, Giacomo Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXI, Roma, 2008, pp. 24-29.

⁷ Su Deciani, v. la raccolta di saggi *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di M. CAVINA, Udine, 2004; su Jacopo Menochio (1532-1607), v. da ultimo C. VALSECCHI, *Menochio, Giacomo (Jacopo)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXIII, Roma, 2009, pp. 521-524.

⁸ L'espressione «senatori invisibili» compare nel *Dei delitti e delle pene*, cit. in R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Atti del convegno, Chicago 26-29 apr. 1993, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna, 1994, p. 407.

Eppure vale la pena soffermarsi sulla stagione romana di Mantica. Nelle pagine seguenti esaminerò, in particolare, due momenti meritevoli di attenzione: il suo ingresso nel tribunale della S. Rota e la partecipazione, da uditore e da cardinale, a un'annosa controversia giurisdizionale tra la Repubblica di Venezia e la Santa Sede. Dalla ricostruzione dei due episodi emergono alcuni aspetti della sua attività di giurista di difficile individuazione alla sola lettura delle opere e di utile integrazione ad essa. Ma soprattutto le vicende rientrano a pieno titolo nella storia dei rapporti tra Roma e Venezia e costituiscono un osservatorio privilegiato per la comprensione di un fenomeno che travalica la singola biografia: la funzione dei giusperiti nella Curia romana e la loro circolazione, talora senza soluzione di continuità, tra tribunali e congregazioni in una fase cruciale nella costruzione del «giurisdizionalismo» pontificio⁹.

Uditore di Rota

Il collegio dei dodici uditori della Rota romana era formato secondo una ripartizione nazionale dei seggi precisatasi a partire dalla fine del XV secolo e nel corso del successivo, quando il carattere storicamente transnazionale dei *capellani papae* fu oggetto di regolamentazione da parte dei pontefici. La Repubblica di Venezia aveva avuto prima di Mantica qualche altro uditore rotale¹⁰, ma solo nel 1585 Sisto V concesse alla Serenissima l'ambito privilegio di un uditore nazionale, e il friulano inaugurò la serie¹¹. Nel 1595 l'ambasciatore

⁹ Sui rapporti tra Roma e Venezia, mi limito a rinviare a G. COZZI, *Stato e Chiesa: vicende di un confronto secolare*, in *Venezia e la Roma dei papi*, Milano, 1987, pp. 11-56 (ora in *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Venezia, 1995, pp. 247-287); S. ANDRETTA, *Clemente VIII e la Repubblica di S. Marco (1592-1605)*, in *La Repubblica inquieta. Venezia nel Seicento tra Italia ed Europa*, Roma, 2000, pp. 15-44 e i saggi raccolti in *Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621)*, hrsg. von A. KOLLER, Tübingen, 2008, in particolare S. ANDRETTA, *Paolo V e Venezia*, pp. 231-247. Questioni specifiche sono affrontate da G. BENZONI, *Una controversia tra Roma e Venezia all'inizio del '600: la conferma del Patriarca*, in *Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano*, III (1961), pp. 121-138; V. LAVENIA, *Giurare al S. Uffizio. Sarpi, l'Inquisizione e un conflitto nella Repubblica di Venezia*, in *Rivista storica italiana*, CXVIII/1 (2006), pp. 7-50; F. DE VIVO, *Historical Justifications of Venetian Power in the Adriatic*, in *Journal of the History of Ideas*, 64 (2003), pp. 159-176.

¹⁰ Cfr. A. GNAVI, *Carriere e curia: l'Uditorato di Rota (1472-1870)*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 106/1 (1994), p. 174.

¹¹ Accenni alla concessione sistina del privilegio in G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXXXII, Venezia, 1857, p. 228; E. CERCHIARI, *Capellani Papae et apostolicis sedis auditores causarum sacri palatii apostolici seu Sacra Romana Rota...*, I e III, Roma, 1920-1921, rispettivamente pp. 63 e 318-319; A. GNAVI, *Carriere e curia*, cit., p. 169. Generico invece G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, Lugduni, 1697, XV, disc. XXXII, n.16-17, in cui ricorda gli uditori italiani, «inter quos fixum locum semper haberet unus de dominio Veneto, ad illius etiam Reipublicae nominationem de pluribus, quorum unum papa eligit», una pratica non datata a cui riconduce, con una impropria inversione dell'ordine cronologico, anche il privilegio milanese del 1562.

veneziano Paolo Paruta illustrò succintamente l'accaduto: «Ha poi luogo molto onorato e principale tra i tribunali di Roma il famosissimo della Rota [...] in questa si trattano cause importantissime di ogni nazione della cristianità, che appartengono a cose ecclesiastiche, così *quasi per aver in questo consorzio particolar patrocínio dei suoi*, hanno diversi principi procurato di aver in essa Rota alcuno suo suddito e dipendente, e postovi a sua particolar istanza. Nel qual luogo s'ha anco la Repubblica acquistata ragione e prerogativa per grazia speciale che le fu da Sisto V concessa: e fu questo grado collocato nel dottor Mantica del Friuli, che allora leggeva nello studio di Padova»¹².

Sulla concessione del privilegio, la documentazione romana – a cominciare dai pochi dispacci del nunzio a Venezia Cesare Costa¹³ – è avara di notizie, e questo spiega il silenzio ricorrente negli studi che di questa documentazione si sono avvalsi¹⁴. Viceversa le fonti veneziane sono straordinariamente eloquenti e permettono di ricostruire in dettaglio le circostanze in cui si produsse la decisione papale, lo svolgimento della trattativa e la conclusione nel nome di Mantica attraverso le missive indirizzate al doge e al Senato dall'ambasciatore veneziano Lorenzo Priuli¹⁵.

1. All'indomani dell'elezione di Sisto V, l'ambasciatore veneziano pose la questione dell'uditorato all'attenzione del suo principe e seppe guidare il processo di maturazione dell'accordo tra il papa e il governo della Serenissima muovendosi con intraprendenza e abilità. Già alla fine di maggio del 1585 segnalava che, per la promozione a Datario dell'uditore di Rota Ippolito Aldobrandini, si reputava imminente la sua elevazione al cardinalato, e dunque una vacanza nel collegio del tribunale¹⁶. E proseguiva:

¹² *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto*, a cura di E. ALBERI, s. II, t. IV, Firenze, 1857, p. 373, corsivo mio. Sulla relazione di Paruta e sul suo autore, v. A. BAIOCCHI, *Paolo Paruta: ideologia e politica nel Cinquecento veneziano*, in *Studi veneziani*, 117-118 (1975-76), pp. 157-233.

¹³ Archivio Segreto Vaticano [d'ora in avanti: ASV], *Segreteria di Stato, Venezia*, 10, cc. 390-495 (luglio 1585-gennaio 1586).

¹⁴ Cfr. supra nota 11.

¹⁵ Archivio di Stato di Venezia [d'ora in avanti: ASVe], *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19. Cfr. anche B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione*, I, Venezia, 1875, pp. 396-398, in part. pp. 396-397. Su Priuli, v. L. CARDELLA, *Memorie storiche de' cardinali della S. Romana Chiesa*, VI, Roma, 1793, pp. 16-17.

¹⁶ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, c. 191 (28 maggio 1585): «Ha Sua Santità dato il carico di Datario a mons. Aldobrandino auditore di Rota, persona di molta integrità la quale presto riuscirà cardinale come fu anco il fratello, *però potria vacar presto il suo luoco di Rota et per quanto si ragiona anco quello di alcun altro auditore che Sua Santità impiegherà in altro carico*».

«Tutte le nationi forestiere et italiane hanno, parte per uso parte per privilegio, uno almanco di detti auditori del loro stato; di quello della Serenità Vostra non ve n'è alcuno, però per quanto intendo lei ordino alli ill.mi miei predecessori che facessero ufficio con la santa memoria di papa Gregorio per haverne anco lei uno del stato suo, il che se bene all'hora non le riuscì *crederei nondimanco, essendo la dimanda molto ragionevole, che a questo tempo potesse riuscirle con non molta difficoltà*, quando però s'incappasi il luoco innanzi la vacanza, perché sono domandati molto tempo prima»¹⁷. Il suggerimento si concludeva con una valutazione della strategia da perseguire nel formulare la richiesta: «Potria avere qualche contrario il nominare una persona più che un'altra, come intendo che seguì l'ultima volta che fu fatta la dimanda, però la Serenità Vostra potrà pensare se sarà bene et che convenga al servitio suo *o parlare in generale o nominare più soggetti*, in uno de' quali il papa non possa ragionevolmente mancar di risolversi»¹⁸.

Due settimane più tardi, senza che da Venezia vi fosse stato alcun segnale di incoraggiamento, Priuli tornava sulla questione inviando «una polizza alla Serenità Vostra de' soggetti del stato suo che potriano essere buoni per auditori di Rota»¹⁹. Di fronte a questa iniziativa le autorità veneziane replicarono a tono, aderendo alla proposta del diplomatico di tentare di assicurarsi un posto stabile nel tribunale²⁰.

Vedremo più avanti quale fosse la selezione dei potenziali aspiranti uditori compiuta da Priuli e come s'intrecciasse con le volontà della Repubblica e del papa stesso fino a condurre all'individuazione e alla nomina di Mantica. Per il momento seguiamo ancora la scansione cronologica e gli atti compiuti a livello diplomatico dai Veneziani per conseguire l'agognato privilegio.

L'argomento fu introdotto con il papa alla metà di agosto, nel corso di una lunga udienza in cui Priuli – secondo quanto scriveva al Senato – si decise a chiedere a Sisto V di «concedere un luoco di Ruota prima vacante a quelli del stato della Serenità Vostra considerandole li rispetti ragionevoli che movevano a fare questa dimanda, la quale altre volte la beata memoria di Pio Quinto lo havea promesso di voler concedere. Assenti il papa parendole la dimanda molto giusta et ragionevole, considerando lei medesima *la grandezza di quel stato, li eccellenti huomini che si trovano in esso, part.te il ri-*

¹⁷ *Ibid.*, cc. 191r-v (28 maggio 1585).

¹⁸ *Ibid.*, c. 191v (28 maggio 1585).

¹⁹ *Ibid.*, c. 252r (15 giugno 1585).

²⁰ ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 6, c. 31 (22 giugno 1585): «Ritrovandosi a quella corte molti soggetti nostri sudditi i quali per intelligenza e valore sarebbeno, per informatione che ci avete data, atti all'auditorato di Rota, ne habbiamo sentito molto piacere onde approvando il ricordo che prudentemente ci deste i giorni passati volemo che rapresentandovisi buona occasione debbiat far ufficio con Sua Beatitudine in generale perché si contenti di conferire uno di questi luoghi ad uno dei nostri sudditi da voi nominati qual più le piacerà secondo che è solito di concedersi anco ad altri principi».

spetto del studio di Padova, che suol produrre uomini celeberrimi, et mi disse che si contentava»²¹.

Risoltosi dunque il papa, sembrò che rimanesse solo di sancire la decisione con la preparazione del breve da inviare alla Serenissima. La redazione del documento però si arenò²², mentre le questioni all'ordine del giorno tra il papa e Venezia si moltiplicavano grazie anche alla missione degli ambasciatori straordinari che la Repubblica inviò a Roma tra settembre e ottobre per complimentarsi con Sisto V della sua elezione al soglio di Pietro²³.

Secondo un *Avviso* giunto a Roma da Venezia, «s'intende che questi signori aspirano a molte cose dalla santità di Nostro Signore con l'occasione della venuta dei quattro ambasciatori, ma non si sa se si domanderanno tutte: decime dal clero, facultà di pigliar delinquenti nelle chiese e conventi, nel patriarcato di Aquileia, oltre il coadiutore, qualche attione nominatione o traslatione di sede»²⁴. Nel clima da idillio tra Sisto V e la Serenissima²⁵, i desideri della Repubblica furono esauditi rapidamente come registra la cadenza nella produzione dei brevi relativi alle decime da destinare alla difesa²⁶ e ad altre materie, i quali furono anteposti a quello sull'uditorato di Rota²⁷. Solo a metà novembre il papa ritornò sulla questione con-

²¹ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, cc. 371v-372 (17 ag. 1585).

²² *Ibid.*, c. 427 (14 sett. 1585): «li brevi di prender li banditi in chiesa e dell'auditorato di Rota non si sono potuti spedire ancora per la lunghezza di questi ministri».

²³ Sulla missione, cui parteciparono Marco Antonio Barbaro, Giacomo Foscarini, Marino Grimani, Leonardo Donà, v. ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 10, cc. 411r-v, 416, 422v, 441, 456, 457, 458, 459, 469. Inoltre, ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, cc. 477-480v (lettere congiunte degli ambasciatori sul primo incontro col papa il 12 ottobre) e 482-484 (sull'udienza in concistoro). Un resoconto della missione, in F. SENECA, *Il doge Leonardo Donà. La sua vita e la sua preparazione politica prima del dogado*, Padova, 1959, pp. 168-171.

²⁴ ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 10, c. 441 (28 sett. 1585).

²⁵ Per una valutazione sintetica dei buoni rapporti intrattenuti con Sisto V, v. la relazione di Lorenzo Priuli letta al Senato di ritorno dalla missione nel 1586 in *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, cit., pp. 319-320.

²⁶ F. SENECA, *Il doge Leonardo Donà*, cit., pp. 169-170; per le decime, v. ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, cc. 519r-v e 569.

²⁷ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, c. 456 (28 sett. 1585): «Si sono fatti spedire i doi brevi uno per pigliar la possessione temporale et l'altro per potersi mettere in sacris extra tempora, li quali tutti doi mando con mie lettere particolari a Sua Signoria Reverendissima, della quale espeditione io ho reso le debite grazie a Sua Santità in nome della Serenità Vostra, alla quale io mando il breve di potersi pigliar li banditi et li malfattori nelle chiese, per il quale sarà necessario che io faccia una buona mancia a quello che l'ha fatta come costumano in simil casi gli altri ambasciatori. *Quello dell'Auditor di Rota si va facendo*, essendosi data la minuta al Datario per vedere se lo sodisfa».

fermando la promessa fatta e la volontà di mantenerla entro tempi brevi²⁸ e, a questo punto, divenne necessario definire la procedura di designazione dell'uditore.

2. Dopo qualche incertezza, nel corso dell'estate la Repubblica aveva concluso che fosse preferibile da parte sua fornire l'indicazione precisa e circostanziata del soggetto da nominare e, qualora non fosse stata approvata dal papa, avanzare una nuova proposta fino all'individuazione di colui che sarebbe riuscito di gradimento a entrambi. Il papa, nel colloquio introduttivo di metà agosto, aveva assunto una posizione interlocutoria, invitando Priuli a pensare «alla forma nella quale si dovesse fare il breve che vi pensaria anco lui, cioè *se questi uomini dovessero essere proposti da Vostra Serenità o dal studio di Padova ovvero eletti dal pontefice a suo piacere*». Pertanto l'ambasciatore aveva esposto senza indugi le conclusioni della Repubblica: «che se Sua Santità dava libertà alla Serenità Vostra di nominare i soggetti che questo sarà maggior favore. Sì, rispose il papa, ma se non si proponesse buoni soggetti non vuol poi essere in libertà di elegerli noi; dissi io che la Serenità Vostra procuraria di proponerle sempre soggetti onorevoli et se pure della prima proposta non resterà Sua Santità soddisfatta si venerà alla seconda, et così siamo restati di pensare sopra questi particolari»²⁹.

Tuttavia, tornando sulla questione alcuni mesi dopo, Sisto V si dimostrò di avviso contrario, esprimendo l'intenzione di scegliere egli stesso l'uditore tra quattro soggetti indicati dai Veneziani, e così, mentre si approntava il testo del breve, la Repubblica volle essere rassicurata da Priuli sulle procedure di selezione seguite dalle altre nazioni³⁰. Il diplomatico però ragguagliava che

«li altri principi, cio è Spagna, Franza et Imperatore non hanno brevi, ma la sua autorità di nominare è appoggiata ad una antica consuetudine et quando nominano propongono un solo soggetto et questo non piacendo al papa ne propongono un altro sin tanto che si trovi persona di satisfattione di Sua Santità. Di questa maniera havevo fatto prima notare il Breve della Serenità Vostra, ma *si ha conteso molti giorni sopra questo punto* et finalmente il papa si ha risoluto di volere la nominatione de' quattro, ne io ho giudicato bene di star duro sopra la prima mia opinione,

²⁸ *Ibid.*, cc. 602v-603 (16 nov. 1585): «Mi ha anco detto che presto vacherà un luoco di Rota et che vuol mettere in possesso la Serenità Vostra della promessa che li ha fatto [...]. Il Datario non ha mai spedito il Breve in questa materia con tutto che sia stato molte volte sollecitato, ma spero pure di farlo spedire o questa o la futura settimana».

²⁹ *Ibid.*, cc. 371v-372 (17 ag. 1585). ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 6, c. 43v (23 ag. 1585): «Ci è stata grata molto la concessione fattavi dell'auditorato di Rota in un nostro suddito, quando venga l'occasione voi procurarete che il breve sia formato nel modo che discorreste con lei, cioè *che la denominatione del soggetto habbia ad esser fatta da noi*».

³⁰ *Ibid.*, reg. 6, c. 71 (22 nov. 1585): «prima che il breve sia spedito ci sarà caro di sapere se dalli altri principi sono nominati quattro soggetti, come ella vorrebbe che si facesse da noi, o pure uno solo come ci sarebbe più grato, però informatovi di questo particolare ce ne darete avviso».

essendo questa mera gratia di Sua Santità et non havendo fin all' hora ordine della Serenità Vostra di fare più in un modo che nell' altro. In ogni modo se lei si compiacerà di qualche soggetto, potrà farlo raccomandare più saldamente de gli altri et così facilmente otterrà sempre il luoco quello che lei vorrà»³¹.

Sisto V intanto aveva siglato il breve³², e all' inizio di gennaio l' ambasciatore ne inviò copia alla Repubblica³³. Nel frattempo, il 18 dicembre, il papa procedette a una creazione cardinalizia, nella quale – come si attendeva – fu promosso anche Aldobrandini³⁴. La vacanza dell' uditorato rese urgente quindi compiere, a Venezia, la selezione della quaterna e fornire al pontefice i nominativi dei candidati, tanto più che probabilmente altri principi si erano mossi per ottenere il posto³⁵.

Come il papa aveva più volte detto all' ambasciatore, era sua volontà che le persone indicate dalla Repubblica si distinguessero per qualità eccelse e che fossero insomma «qualificatissimi, non si curando che siano stati o non siano stati in Roma, purché siano persone molto onorate, di gran dottrina et di gran nome, et mi ha replicato questo tre volte, – aggiungeva Priuli –, *dolendosi che la Rota sia al presente in malissimo stato, non vi essendo in essa uomini di gran fama e di gran riputatione come una volta solevano essere*»³⁶.

La Repubblica aveva fin dal giugno una lista di potenziali candidati stesa dall' ambasciatore di propria iniziativa. Essa annoverava:

³¹ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, c. 639r-v (30 nov. 1585).

³² *Ibid.*, c. 639r (30 nov. 1585): «Il Breve del luoco di Auditor di Rota fu sottoscritto da Sua Santità al principio della presente settimana con la denominatione de i quattro si come scrissi, et si attende alla sua espeditione». Inoltre, *ibid.*, cc. 658r (7 dic. 1585), 674v (14 dic. 1585).

³³ *Ibid.*, c. 703r-v (4 genn. 1586): «Il motu proprio di Sua Santità in questo proposito si procurerà di cavarlo quanto prima; credevo cavarlo per via di breve con pochi denari ma havendo fatto vedere quello che ha da fare mi è stato riferito che bisognerà ispedirlo per via di bolla, et che vi anderà intorno 150 scudi di spesa [...] et perché questa espeditione anderà un poco longa ho deliberato mandare la copia di detto breve alla Serenità Vostra, della quale se ne potrà servire per venire alla nominatione de i quattro»; copia del breve, *ibid.*, cc. 705r-707v (regestato in *I libri commemorali della Repubblica di Venezia. Regesti*, VII, Venezia 1907, pp. 38-39).

³⁴ Ne dava notizia l' ambasciatore: *ibid.*, c. 682. Sulla previsione, v. *ibid.*, cc. 602v-603 (16 nov. 1585): «Questo luoco, che dice il papa che vacherà, per li miei conti non può essere che quello del Datario, il quale per vacare bisogna che lui sia fatto cardinale com' è in predicamento, di modo che convengo anco per questo credere che la promotione sia molto vicina in conformità di quanto ho scritto per altre mie et come tuttavia si ragiona».

³⁵ *Ibid.*, cc. 689v-690r (21 dic. 1585): «mi disse la Santità Sua che era stata ricercata per havere il luogo di Rota et have[va] risposto che lo aveva promesso alla Serenità Vostra»; *ibid.*, c. 703v (4 genn. 1586): «et sarà bene risolversi quanto prima perché il papa è spesso molestato da qualcuno, con tutto che si habbi lasciato chiaramente intendere di volere aspettare questi quattro soggetti che li saranno nominati da lei».

³⁶ *Ibid.*, cc. 602v (16 nov. 1585).

«Il signor *Nicolò Randonio* vicentino, referendario dell'una e l'altra signatura, più vecchio di qualunque altro, nominato altre volte part.te a questo carico, ma non poté mai ottenerlo; è mal trattato dalle gotte. Parti già un anno per Vicenza et hora si dice che torna. Il signor *Camillo Pelegrini*, referendario ut supra, veronese vicelegato in Romagna; fu auditor di Rota a Bologna et è vicario di mons. ill.mo di Verona, nella sua chiesa di S. Marco a Roma; amato et stimato assai, il quale facilmente potria essere adnesso a questo carico. Il signor *Horatio Merzani*, vicentino, protonotario che è hora luogotenente a Fermo et ha havuto diversi governi nel stato ecclesiastico et è in buona opinione. Il signor *Ventura Maffetti* bergamasco, referendario ut supra, va hora governatore a Camerino, è stato per il passato v.governatore a Benevento et è portato dal card. Albano. Vi sono poi il conte *Carlo S. Bonifacio* padovano et il conte *Maffeo da Gambarà* bresciano referendarij li quali sono di molto spirito ma non hanno atteso tanto alle fatiche del suo carico che pare che habbiano inclinazione ne mira a cose di questa sorte»³⁷.

Dunque Mantica non faceva parte della selezione operata da Priuli, il quale aveva preso in considerazione soggetti già introdotti e attivi nella Curia romana. Tra costoro, il candidato più accreditato era mons. Randoni, che, avuto sentore di quanto l'ambasciatore intendeva trattare col papa, si era precipitato a far valere le proprie ragioni, forte di una promessa di nomina ricevuta addirittura al tempo di Pio V e mancata per una serie di circostanze sfortunate³⁸. La Repubblica lo sosteneva³⁹, senza dar peso – sembrerebbe – alla discontinuità che il conferimento del privilegio introduceva rispetto allo sporadico accesso alla carica di un singolo suddito; ma, a questa candidatura, il papa fu subito fermamente contrario⁴⁰. Il neo-cardinale Aldobrandini, facendo eco all'intenzione più volte espressa dal papa, aveva suggerito all'ambasciatore Priuli che il doge «proponesse qualche dottore principale del Studio di Padova, *tra i quali crede lui che il Mantica sarebbe a proposito* et mi ha di più detto che mons. Randonio, il quale intende che sarà proposto e favorito da lei, se bene è pratico assai delle cose de qui, non sarà però atto a sopportare un peso tanto faticoso, essendo mal sano e spesso travagliato dalla gotta, il che mi afferma haver detto ad esso Randonio consigliandolo a non intricarsi. Contra questo soggetto sono stati fatti molti mali ufficij; vedo che conviene alla gratitudine della Serenità

³⁷ *Ibid.*, c. 253 (15 giugno 1585) polizza.

³⁸ Randoni era stato avvocato, giudice delle appellazioni di Campidoglio e luogotenente civile del cardinal Vicario Savelli. Secondo un suo memoriale presentato all'ambasciatore (*ibid.*, filza 19, cc. 301-303v) e da questi indirizzato al doge (*ibid.*, c. 305v, 6 luglio 1585), fin dall'ottobre 1565 il rappresentante diplomatico veneziano aveva ricevuto incarico di adoperarsi per ottenergli un posto da uditore della Rota; Pio V avrebbe acconsentito nel 1567, impegnandosi a dar seguito alla nomina nel momento in cui si fosse presentato un posto vacante tra gli uditori cosiddetti «non nazionali»; Gregorio XIII, inizialmente favorevole a confermare la promessa ancora inevasa, avrebbe cambiato idea di fronte alla pace di Venezia con i Turchi.

³⁹ ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 6, cc. 36 (13 luglio 1585) e 43v (23 ag. 1585).

⁴⁰ ASVe, *Senato, Dispacchi, Roma*, filza 19, c. 694v-695v (28 dic. 1585).

Vostra [...] però credo che si haverà fatica di far risolvere il papa di accettarlo, tanto più che si vede Sua Santità molto inclinata ad havere qualche persona principale del Studio di Padova che sia di gran nome per illustrare come lui ha detto [...] la Rota, nella quale sono al presente alcuni soggetti di poca sua satisfattione»⁴¹. E di fronte alle rassicurazioni di Priuli che la Repubblica avrebbe proposto «soggetti honorati e di satisfattione sua, [...] il papa] hieri mi ha tornato a dire che sarà bene che così si facci et che siano soggetti principali, massime questa prima volta che si ha da pigliare il possesso di questo luogo»⁴².

La Repubblica, pur dilazionando la decisione⁴³, all'inizio di gennaio inviò la propria selezione «di quattro soggetti, ogni uno di loro celebre per dottrina et per bontà di vita et d'altre honorate qualità, acciò la Santità Sua di questi possa eleggere uno secondo il suo beneplacito». La nota riportava: «il rev.do d. *Camillo Pellegrini*, referendario veronese; il rev.do d. *Ventura Maffetti* referendario bergamasco; il rev.do d. *Carlo S. Bonifacio* padoano; l'ecc.te d. *Francesco Mantica* di Udene, dottore, legge in Padoa l'ordinaria di ragion civile»⁴⁴.

Il papa, cui Priuli aveva presentato la rosa dei candidati «laudandoli come veramente meritano», mostrò subito «inclinazione particolare al Mantica e al Pellegrini», «di modo – concludeva il diplomatico – che in uno di questi doi soggetti io credo che caderà l'elettione»⁴⁵. E in effetti una settimana più tardi, cioè il 18 gennaio 1586, l'ambasciatore poteva annunciare che «l'ecc.te Mantica è stato eletto per Auditore di Rota et è stata accettata l'elettione con applauso universale di tutta la Rota, appresso la quale è in gran riputatione. Il

⁴¹ *Ibid.*, cc. 690r-v (21 dic. 1585). Randoni in effetti rinunciò al proposito: *ibid.*, c. 703.

⁴² *Ibid.*, c. 690r (21 dic. 1585).

⁴³ ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 6, c. 79 (28 dic. 1585).

⁴⁴ *Ibid.*, cc. 81v-82 (4 genn. 1586). Di questi, Liruti menziona «monsignor Sanbonifazio, fratello del conte Borso padovano; un Pellegrini veronese ed un'altro col nostro Mantica» (*Notizie delle vite*, cit., III, p. 421); Cecchetti ricorda che tre erano referendari *utriusque Signaturae*, pur senza nominarli, e ad essi si aggiungeva il giurista friulano (*La Repubblica di Venezia*, cit., I, p. 397). *Die Päpstlichen Referendare, 1566-1809: Chronologie und Prosopographie*, a cura di C. WEBER, II-III, Stuttgart, 2004, rispettivamente pp. 704 (su Maffetti), 809 (su Pellegrini) e 875 (su Carlo conte di S. Bonifacio). Pellegrini, referendario nel 1583 dopo essere stato auditore della Rota di Bologna, come già il padre Teodoro, percorse una carriera nell'amministrazione pontificia (vice prolegato di Romagna nel 1586, vicelegato del Patrimonio e governatore di Viterbo nel 1587-89, vicegovernatore di Spoleto nel 1590, e governatore di Benevento nel 1592), e solo nel 1597 subentrò nel collegio rotale a Mantica, nominato cardinale, v. A. GARDI, *Lo stato in provincia. L'amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V, 1585-1590*, Bologna, 1994, pp. 49-50 e 411; CH. WEBER, *Legati e governatori dello Stato pontificio*, Roma, 1994, p. 831; K. JAITNER, *Der Hof Clemens VIII (1592-1605). Eine Prosopographie*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen archiven und bibliotheken*, 84 (2004), p. 191; S. MAFFEI, *Verona illustrata*, III, Verona, 1825, p. 389.

⁴⁵ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, c. 713 (11 genn. 1586).

papa mi ha ordinato che ne dia avviso alla Serenità Vostra, la quale potrà far sapere ad esso Mantica questa elezione, ordinandoli che si metta all'ordine per trasferirsi quanto prima de qui. La futura settimana se manderà a lui il breve della sua elezione»⁴⁶.

Mantica, superata qualche riserva sull'opportunità di assumere una siffatta onerosa responsabilità, accettò l'incarico il 1° febbraio⁴⁷. Nei mesi successivi si dispose a compiere tutti i passi necessari per entrare nel collegio, passi a cui lo avevano preparato numerose lettere provenienti da Roma già all'indomani della sua inclusione nella quaterna dei candidati⁴⁸. Giunse in città in aprile (come risulta dalla tonsura conferita il 4 e dalla presentazione del *motu proprio* il 15 del mese)⁴⁹ e prese residenza in maggio; affrontò il «processo di ammissione» in collegio, dimostrando di possedere i requisiti richiesti per accedere alla carica (tra cui la laurea *in utroque* e l'espletamento di almeno un triennio di docenza universitaria)⁵⁰; sostenne le consuete due dispute in occasione dell'avvio dell'anno giudiziario, nel novembre 1586, con una cerimonia particolarmente solenne, e ottenne la formale ammissione tra gli uditori il 10 dicembre successivo⁵¹. Nel frattempo aveva iniziato a predisporre il suo studio e a impratichirsi con lo stile del tribunale, a cui lo aveva instradato lo stesso Aldobrandini⁵². Cominciò a presenziare alle sedute del collegio esercitando piene funzioni dal gennaio 1587⁵³.

⁴⁶ *Ibid.*, c. 727v (18 gen. 1586); cfr. anche c. 741v a rettifica della annunciata spedizione del breve di nomina. ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 6, c. 86v (25 gen. 1586).

⁴⁷ Sulle perplessità di Mantica, v. F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 12 (13 gen. 1586, autore G. Miliana): «il negotio è passato tant'oltre che non può Vostra Signoria Eccellentissima con honor suo ruscare, né ritrarsi in alcun modo, perché offenderebbe non che se stessa, ma il suo Prencipe et insieme Sua Santità»; 56 (31 gen. 1586: autore Pietro Mantica); 61 (1° febr. 1586, il cavalier Fenicio).

⁴⁸ *Ibid.*, Appendice IV *Epistolario*, lett. 11, 14, 15, 29, 46, 91.

⁴⁹ G.G. LIRUTI, *Notizie delle vite*, cit., III, p. 422.

⁵⁰ ASV, *Sacra Romana Rota* [poi: SRR], *Processus in admissione auditorum*, I, num. 41.

⁵¹ G.G. LIRUTI, *Notizie delle vite*, cit., III, pp. 422-423; cfr. anche i resoconti inviati da Roma, in F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 102-105. Una descrizione delle formalità di accesso in G.B. DE LUCA, *Il Dottor volgare...*, Firenze, 1843, IV, l. XV, p. III *Della relazione della Curia romana forense*, cap. XXIX *Del tribunale della Ruota romana*, pp. 562-563.

⁵² F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 96 (19 giugno 1586, autore Giuseppe Miliana): Mantica «attende a fabricare il suo studio»; 97 (11 luglio 1586, autore Germanico Fenicio): «il cardinale Aldobrandini, lo riceve con grande affetto, g'ha mostrato il suo studio et tutte le fatiche sue, con insegnargli alcuni modi di studiare quanto appartiene alla Rota».

⁵³ ASV, *SSR, Diaria*, 3, cc. 87v, 89v, 93v.

3. Vedremo più avanti quali furono i compiti che Mantica assolse nell'esercizio dell'uditorato, una parte sola dei quali è palesata dalle *Decisiones rotales* a lui ascritte. Conviene, invece, soffermarsi ancora sulla sua nomina, perché, se la dinamica che condusse alla concessione del privilegio di uditore nazionale alla Serenissima appare a questo punto lineare, la selezione dei candidati e l'individuazione del soggetto più degno di occupare il posto meritano qualche ulteriore riflessione. È utile, in altri termini, allargare la visuale e, da un lato, stabilire un raffronto con quanto accadde con gli uditori veneti che seguirono al friulano, dall'altro lato valutare la scelta effettuata dalla Curia rispetto al profilo dei membri del tribunale contemporanei di Mantica.

Colpisce l'attenzione, innanzitutto, la fermezza di Sisto V nell'imporre un preciso profilo di uditore, identificato non attraverso una selezione condotta dalla Repubblica, bensì dietro il suggerimento esplicito di un membro della Curia, il card. Ippolito Aldobrandini, con l'approvazione di altri prelati della Curia⁵⁴. A questo suggerimento, la Serenissima aderì. Secondo i documenti segnalati da Cecchetti, «il Senato chiese addì 28 dicembre di quell'anno [1585] ai rettori principali della Terraferma informazioni sugli individui che potessero venir promossi a quella dignità, ma frattanto propose la nomina di quattro sudditi»⁵⁵.

In seguito però la prassi che invalse fu differente, con una selezione guidata dalla Repubblica e condivisa con le istanze locali. Nel 1596, quando si dovette sostituire Mantica divenuto cardinale, il Senato ricevette le candidature di ben trenta aspiranti uditori. Per individuare la rosa da sottoporre al vaglio del papa, fu suggerito che il Collegio selezionasse dieci di quei trenta, da cui poi il Senato avrebbe tratto i quattro, ma la proposta non ebbe successo. Così si procedette a una ballottazione in Senato di ben ventisette soggetti nominati dalle città e questo sistema di selezione della quaterna si affermò da allora in poi⁵⁶. L'iter fu seguito, nonostante il fatto che il successore immediato di Mantica ri-

⁵⁴ Il ruolo determinante di Aldobrandini risulta soprattutto dall'epistolario, v. F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 14, 22, 24, 36, 87. Furono favorevoli a Mantica anche i cardinali Federico Corner, vescovo di Padova e dal 1586 cardinale, e Alessandro Peretti Montalto, v. lett. 22 (18 genn. 1586, autore Geronimo conte di Porcia), 24 (21 genn. 1586, autore Giuseppe Milliana); G.G. LIRUTI, *Notizie delle vite*, cit., III, p. 423. Non risulta, invece, dalle ricerche effettuate un pronunciamento del nunzio in carica al momento delle trattative con Sisto V, Cesare Costa, il quale era giurista insigne, ammesso fin dagli anni del pontificato di Pio IV tra i «correctores romani» incaricati di rivedere e pubblicare il *Decretum* di Graziano, quindi l'edizione gregoriana del *Corpus iuris canonici*, nonché autore del trattato *Variarum ambiguitatum iuris libri tres* (Napoli 1573): v. E. STUMPO, *Costa, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, Roma, 1984, pp. 167-169.

⁵⁵ B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia*, cit., I, p. 397.

⁵⁶ *Ibid.*, I, pp. 397-398, anche per la selezione del 1598. Per la ballottazione del 1652, ad esempio, v. A. MENNITI IPPOLITO, *Politica e carriere ecclesiastiche nel secolo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia*, Bologna, 1993, pp. 175-176, che si basa sulle carte della nunziatura veneziana a Roma.

sultasse quel Camillo Pellegrini che era stato il preferito di Sisto V insieme con il friulano⁵⁷.

I dati sugli uditori e sugli aspiranti tali negli ultimi tre lustri del Cinquecento⁵⁸, ma anche i nomi inclusi nella prima lista di possibili soggetti adatti all'incarico (quella predisposta da Priuli nel giugno 1585), confermano la reticenza dei patrizi veneziani a proporsi per l'uditorato di Rota che ha messo in luce Meniniti Ippolito nella sua ricostruzione dei rapporti tra ecclesiastici veneti e Curia romana nel XVII secolo. La carica, infatti, restò appannaggio di giuristi cittadini e sudditi della Terraferma fino agli anni quaranta del Seicento, quando entrarono in competizione per accedere al collegio dei *capellani*, e poi si succedettero come uditori, Giorgio Corner, il nipote del potente cardinale Federico, e Pietro Ottoboni, entrambi appunto rampolli del patriziato veneziano⁵⁹.

Vi erano diverse ragioni al fondo di questa discriminante, non ultima la reputazione di maggior competenza e preparazione dei cittadini e sudditi di Terraferma rispetto ai patrizi veneziani⁶⁰. Ne erano consapevoli i diretti interessati, ben sapendo quali fossero le peculiarità della formazione del patriziato veneziano e del rapporto che intratteneva con il diritto, quello *comune* così come quello patrio, e con la *scientia iuris*, ancillare a quella *iustitia* di cui si rivendicava la titolarità e l'esercizio⁶¹. Ma ne era consapevole anche la Curia romana, se – come

⁵⁷ S. MAFFEI, *Verona illustrata*, cit., III, p. 389, afferma a proposito della candidatura di Camillo Pellegrini che, «richiesta la città dal Principe nostro secondo l'uso di proporre alcun soggetto, propose lui; e il grido ch'egli avea ebbe tanta forza che restò in Senato superiore a tutti gli altri nei voti per esser nominato».

⁵⁸ Tra 1586 e 1600 si succedettero come uditori Mantica (1586-1596), Camillo Pellegrini (1596-1598) e Giovan Battista Coccino che, appena diciottenne al momento della nomina, rimase in carica fino al 1641. Nelle quaterne successive a quella del 1586, entrarono Marc'Antonio Martinengo e Bartolomeo Salvadego nel 1596, e lo stesso Martinengo, Antonio Zonca e Lorenzo Prezzati nel 1598, cfr. B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia*, cit., p. 397; E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, cit., III, p. 319 n. 46.

⁵⁹ A. MENNITI IPPOLITO, *Ecclesiastici veneti tra Venezia e Roma*, in *Venezia e la Roma dei papi*, cit., pp. 209-234, e ID., *Politica e carriere*, cit., specie pp. 172-181 *Gli Auditori di Rota veneziani e passim* (sul Mantica però solo la menzione a p. 174); ID., «Sudditi d'un altro Stato»: *gli ecclesiastici veneziani*, in *Storia di Venezia*, VII, Roma, 1997, pp. 325-336.

⁶⁰ ID., *Politica e carriere*, cit., p. 174 e ss.

⁶¹ Su questo, v., per un inquadramento, G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. COZZI, Roma 1980, pp. 15-152, in part. 102 ss.; G. BENZONI, *Un Ulpiano mancato: Giovanni Finetti*, in *Studi veneziani*, n.s. XXV (1993), pp. 35-72, specie pp. 39-46; inoltre, anche se in una prospettiva storiografica, C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV-XVIII)*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (sec. XVI-XIX)*, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma, 2006, pp. 297-333. Per quanto riguarda invece i giuristi friulani, v., pur senza alcuna menzione di Mantica, il classico lavoro di A. STEFANUTTI, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, in *Archivio Veneto*, CVII (1976), pp. 75-93, specie 82-84, e L. CASELLA, *Tiberio Deciani e Antonio Belloni, figure della cultura giuridica udinese del Cinquecento*, in *Tiberio Deciani (1509-1582)*, cit., pp. 46-49.

risulta dalla corrispondenza diplomatica di Lorenzo Priuli – fu lo stesso papa ad alludere più volte al potenziale umano offerto dall’ateneo patavino e dai molti centri urbani della Terraferma, senza mai menzionare la Dominante⁶².

Che cosa significasse questa differenza di preparazione e di attitudine nelle controversie giurisdizionali che occorsero in questo scorcio di secolo tra Roma e Venezia e come influenzasse la loro conduzione, lo vedremo direttamente trattando più avanti la questione di Ceneda. Per ora vorrei sottolineare ancora i tratti di eccellenza presentati da Mantica.

Non sappiamo quali furono le valutazioni espresse dal papa e dal collegio rotale (cui egli aveva «graziosamente» rimesso la scelta dell’uditore⁶³) sui quattro candidati proposti dalla Repubblica. Secondo Vittorelli, Sisto V, interrogato sulle motivazioni della scelta di Mantica, avrebbe risposto «così esso come gli altri uditori di Rota essere stati a ciò indotti dalle *Congetture*», cioè appunto dal trattato del 1579⁶⁴. Non è un elemento da trascurare. Mantica, infatti, rientra nell’esiguo numero di uditori cui è ascrivibile una effettiva produzione dottrinale e non solo la decisionistica, che tutti i membri del collegio rotale ebbero edita per iniziativa propria o altrui, in raccolte individuali o in collezioni generali. Secondo un prezioso repertorio della metà del Seicento, su poco più di 350 uditori attivi tra il XIII e il XVII secolo, neppure 40 furono autori di trattati e commentari, a stampa o manoscritti, e, tra gli uditori nominati nella seconda metà del Cinquecento, solo altri tre oltre Mantica: Gabriele Paleotti (in carica dal 1558) e gli spagnoli Francisco Sarmiento de Mendoza (uditore dal 1560) e Francisco Peña (entrato in collegio nel 1588)⁶⁵. E questo vale

⁶² ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 19, cc. 689v-690r (21 dic. 1585): il papa sapeva che «a quella Repubblica non mancavano soggetti [lacerato: honorati] havendo tanto città honoratissime nel suo Dominio et un studio di Padova principale di tutta Italia [nel quale non mancavano] huomini degnissimi da proponere».

⁶³ E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, cit., II, pp. 116-117 n. 437. Sulla remissione alla Rota, v. anche F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 15 (18 genn. 1586, autore Francesco Radice): «Sono state tante le pratiche in favore d’altri, che Sua Santità è stata astretta per liberarsi dalle molestie di comettere alla Rota tutto ‘l negotio, la quale mercordì sera diede ordine che ogn’uno genuflesso giurasse sopra un crucifisso e dasse il voto ex conscientia, col quale essendo andati a Sua Santità lessero Vostra Signoria reverendissima»; 87 (15 febr. 1586, autore Francesco Manini): «sarà bene che la scrivesse una lettera alla Rota con ringraziar questi signori che tutti uno consenso l’hanno eletta, perché Nostro Signore ricercò il parere della Rota ... scrivendo alla Rota dia il titolo di *molto illustrissimi et reverendissimi signori miei osservatissimi li signori Decano et Auditori di Rota*».

⁶⁴ G.G. LIRUTI, *Notizie delle vite*, cit., III, p. 403. La menzione del *De Coniecturis* anche in F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 15 (18 genn. 1586, autore Francesco Radice): «L’aspettatione che si ha di lei è conforme alla sua opera *De coniecturis*».

⁶⁵ G.B. CANTALMAI, *Syntaxis Sacrae Rotae romanae auditorum cum ipsorum qualitatibus ac scriptis*, Romae, 1640, pp. 31-33. Di Paleotti menziona il *De nothis spuris que filiis liber...* (Bologna, A. Giaccarelli, 1550); di Sarmiento i *Selectarum interpretationum libri tres...*

anche rispetto a colleghi che, come l'uditore «milanese» Flaminio Piatti, erano giuristi e nominati tra i *capellani papae* su indicazione del collegio giuridico cittadino⁶⁶. A ribadire l'interesse papale per giuristi di vaglia e, insieme, la scarsa disponibilità della Repubblica a investire in tal senso nel tribunale romano, se non su comando del papa, vale una ricostruzione forse dubbia ma di sicuro emblematica, secondo la quale, solo pochi anni prima dell'ingresso di Mantica nella Rota, la Serenissima avrebbe premiato Tiberio Deciani con la carica di consultore *in iure* per il rifiuto da lui espresso alla proposta di essere nominato uditore rotale, proposta ricevuta da Pio IV, prima, evidentemente, che questi assumesse un impegno analogo con Randoni⁶⁷.

L'inclusione nelle rose veneziane di un giurista dottore accanto a candidati che erano tutti referendari delle due Segnature e spesso occupati in cariche di governo nello Stato pontificio (come nel caso di Pellegrini e di Martinengo⁶⁸) si sarebbe ripetuta anche con i canonisti Bartolomeo Salvadego e Antonio Zonca, entrambi membri dell'Ateneo patavino. Ma, ad avvalorare l'eccezionalità di Mantica, si deve notare che essi non riscossero altrettanto successo del friulano con il papa Clemente VIII e gli uditori che deliberarono, nel 1596 e poi nel 1600, il nuovo membro veneziano del tribunale⁶⁹.

(Roma, G. Accolti, 1571), ma non il *De redditibus ecclesiasticis... liber unus* (Roma, G. Accolti, 1569), entrambi comunque successivi all'ingresso in Rota; di Peña, l'edizione del *Directorium inquisitorum* di Nicolas Eymerich (Roma, Stamperia del Popolo Romano, 1579; con edizioni successive), la *Relatione summaria della vita, de' miracoli et delli atti della canonizzazione di s. Raimondo di Pegnafort* (Roma, N. Muzzi, 1600) e l'edizione del *Tractatus de haeresi* di Ambrogio Vignati (Roma, G. Ferrari, 1581).

⁶⁶ Su Flaminio Piatti, v. E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, cit., II, p. 116; P. MIRA, *Flaminio Piatti cardinale (1550-1613)*, in *Bollettino Storico per la provincia di Novara*, XCI/1 (2000), pp. 121-135. Era privilegio del collegio dei giureconsulti di Milano, dal 1562, «di eleggere e nominare tre dottori tra i collegiati per l'elezione di uno di essi alla dignità di auditore della sacra Romana Rota e di un altro per l'ufficio di avvocato concistoriale», v. *Storia di Milano*, XI, Milano, 1958, p. 276.

⁶⁷ L. CARGNELUTTI, *Documenti di casa Deciani*, in *Tiberio Deciani (1509-1582)*, cit., p. 18.

⁶⁸ Marc'Antonio Martinengo fu governatore di Spoleto e di Viterbo, B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia*, cit., I, p. 397.

⁶⁹ E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, cit., II, pp. 128-129: nel 1600 il papa, «ut moris erat», aveva rimesso la decisione riguardante la scelta di uno dei quattro candidati indicati dalla Repubblica al collegio degli uditori, che però non assecondò la propensione del cardinal nipote Pietro Aldobrandini per Lorenzo Prezzati e scelse Giovan Battista Coccino, ignorando gli altri membri della rosa Martinengo e Zonca (*ibid.*, III, p. 319 n. 46).

Cardinale

Non era raro che gli uditori rotali diventassero cardinali: uno studio prosopografico lungo i quattro secoli dell'età moderna calcola che un terzo fu promosso alla porpora cardinalizia, e nel secolo XVI un quarto⁷⁰. Il cardinale G. B. De Luca definisce la Rota «un seminario non solamente di vescovi e arcivescovi grandi e di cardinali in gran numero, ma ancora di papi» per indicare proprio la quantità rimarchevole di principi della Chiesa che il collegio degli uditori espresse⁷¹. Alcuni, in effetti, ascesero al soglio papale, e sono i già menzionati Aldobrandini e Ottoboni (cioè Clemente VIII e Alessandro VIII) insieme con Gregorio XV e Innocenzo X (cioè Alessandro Ludovisi e Giovambattista Pamphilj). Mantica stesso, in occasione del secondo conclave del 1605, fu indicato dalle «voci» che pronosticavano il futuro pontefice tra i papabili, e addirittura già eletto⁷².

Nel corso del suo regno Clemente VIII premiò con la porpora cinque membri della Rota e, in particolare, Mantica con Lorenzo Bianchetti e Pompeo Arrigoni nella creazione del 5 giugno 1596 (la stessa in cui furono elevati al cardinalato anche i veneziani Francesco Corner, vescovo di Treviso, e Lorenzo Priuli, l'ambasciatore divenuto nel frattempo patriarca di Venezia)⁷³. La politica delle promozioni cardinalizie dell'Aldobrandini, nel suo complesso, è decisiva per spiegare le ragioni dell'ingresso di Mantica nel collegio concistoriale, ed entro un arco di tempo più breve di quanto in media capitasse nel Cinquecento agli altri uditori, cioè dopo soli 10 anni di attività nella Rota, invece dei 15 ordinari⁷⁴. Clemente VIII, infatti, perseguì una consapevole strategia in base alla quale effettuò un cospicuo numero di nomine cardinalizie e poi inserì negli organismi curiali questi porporati di sua fiducia⁷⁵. Essi dipendevano da lui sia in quanto sue «creature» sia perché diversi di loro erano cardinali «poveri», cardinali cioè, come Mantica, le cui fortune familiari erano insufficienti

⁷⁰ A. GNAVI, *Carriere e curia*, cit., pp. 173, 180.

⁷¹ G.B. DE LUCA, *Il Dottor volgare*, cit., IV, p. 562. Analoga espressione già in G. BENTIVOGLIO, *Memorie e lettere*, a cura di C. PANIGADA, Bari, 1934, p. 89. Il rapporto tra creazioni cardinalizie e uditori promossi nei diversi pontificati in A. GNAVI, *Carriere e curia*, cit., p. 179.

⁷² L'episodio, raccontato da T. Amayden nel lungo elogio riportato da Liruti (*Notizie delle vite*, cit., III, pp. 430-432), è frutto di un fraintendimento: Mantica ottenne, nei diversi scrutini, al massimo sette voti, cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, Roma, 1962, XII, p. 8, e S. Giordano (a cura di), *Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici, 1605-1621*, I, Tübingen, 2003, p. 33.

⁷³ L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, cit., XI, p. 462. Sul bolognese Lorenzo Bianchetti (1545-1612), v. D. CACCAMO, *Bianchetti, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, X, Roma, 1968, pp. 51-52; su Pompeo Arrigoni, G. DE CARO, *Arrigoni, Pompeo*, *ibid.*, IV, Roma, 1962, pp. 320-321.

⁷⁴ A. GNAVI, *Carriere e curia*, cit., pp. 173, 180.

⁷⁵ M.T. FATTORI, *Clemente VIII e il sacro collegio, 1592-1605. Meccanismi istituzionali ed accentramento di governo*, Stuttgart, 2004, pp. 124-125.

per affrontare senza l'aiuto di formali elargizioni papali (il cosiddetto *piatto*) e di adeguati benefici l'onere finanziario che la dignità cardinalizia e il far parte della corte di Roma comportavano⁷⁶.

La forza di questa strategia clementina di governo delle istituzioni curiali e di potenziamento del ruolo del papa e del cardinal nipote sui membri del collegio cardinalizio non fa velo all'elevato profilo dei promossi. In particolare, non contravviene al fatto che Mantica potesse vantare secondo un illustre contemporaneo, cioè il cardinale Guido Bentivoglio, «somma reputazione» «per libri stampati in materie legali delle più importanti che si potessero o leggere per le scuole o praticare ne' giudicii», sicché Clemente VIII nel promuoverlo, «oltre all'aver voluto favorire quel tribunale [della Rota], aveva stimato ancora degne di quell'onore e in se medesimo le sue proprie fatiche», cioè ancora una volta il trattato *De coniecturis*⁷⁷.

1. Ad attestare l'efficacia della politica clementina e l'impegno personale di Mantica negli organi collegiali di governo della Chiesa, valgono le congregazioni in cui fu inserito da subito: sono la congregazione del *Concilio*, dal giugno 1596; quella *concistoriale* (responsabile, tra l'altro, di conferire diocesi e benefici vacanti) dal luglio dello stesso anno; e altre ancora, che erano state costituite, o lo furono in quegli anni, per occuparsi di affari particolari e in special modo di controversie giurisdizionali⁷⁸. È di queste ultime che darò conto nelle pagine seguenti.

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 317-318. Per una valutazione delle rendite beneficiarie di Mantica si consideri che, da uditore di Rota, Sisto V gli aveva concesso una pensione annua di 250 scudi su una commenda delle Marche «a istanza del card. Marcello» ma è sicuramente una svista del trascrittore settecentesco della lettera di Germanico Fenicio, ripresa da Liruti e da F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 114 (19 dic. 1587) e riferibile invece al card. Alessandro Peretti Montalto. Nel 1593 ebbe una pensione di 1000 scudi sull'arcivescovato di Candia, di cui dava egli stesso comunicazione, cfr. *ibid.*, lett. 124 (17 maggio 1593). All'inizio del 1598 ottenne la prefettura della chiesa di Parenzo in Istria, del valore di cinquemila ducati, con pensione di mille scudi *pro persona nominanda* e nello stesso anno l'abbazia di S. Fermo Minore di Verona, M.T. FATTORI, *Clemente VIII*, cit., pp. 139 e 140 n. 189 (data quest'ultima al 1596, A. PIZZATI, *Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Venezia, 1997, pp. 176 n. 13 e 331). Nel 1610 gli Avvisi ricordano che Farinacci – a compensazione della promessa del papa di una pensione di 200 scudi per il figlio naturale ottenuta per il suo trattato *de testibus* – avesse «data al Datario la nuova della vacanza nel Friuli, ma sabbato il Datario incontrandolo in Borgo li disse: s.or Prospero non so quello faremo della vostra pensione perché il card. Mantica l'addimanda per un suo nipote e come cosa della sua patria pare non segli possa negare», cit. in N. DEL RE, *Prospero Farinacci*, cit., p. 45.

⁷⁷ G. BENTIVOGLIO, *Memorie e lettere*, cit., p. 66.

⁷⁸ Sulla posizione delle congregazioni rispetto al collegio cardinalizio e sulla loro capacità decisionale, v. M.T. FATTORI, *Clemente VIII*, cit., p. 148: «la discussione dei cardinali in questi organismi, rappresentazione della partecipazione dell'intero collegio, costituiva il presupposto delle decisioni che il papa prendeva. Ma il potere delle congregazioni in assenza del pontefice era praticamente nullo».

La prima, in ordine cronologico, è la congregazione istituita nel luglio 1596 a seguito della minaccia di scomunica in cui erano incorsi nel maggio di quell'anno il presidente del Magistrato Supremo di Milano, l'illustre giurista pavese Jacopo Menochio, e quanti avevano preso provvedimenti fin dal 1594 contro i fittavoli delle proprietà ecclesiastiche del territorio ambrosiano. Secondo le autorità civili, i fittavoli erano colpevoli di avere trasgredito alla grida governativa, e da ultimo a quella del governatore J. de Velasco del marzo 1596, sulla regolamentazione della risicoltura. Dal canto loro, gli arcivescovi di Milano, e nello stesso marzo Federico Borromeo, avevano emanato disposizioni particolari per quanti ricadevano sotto la giurisdizione ecclesiastica, creando così una sovrapposizione di difficile gestione. Minacciati di scomunica, Menochio e i magistrati coinvolti ne chiesero la revoca e conseguirono il diritto di appellarsi al papa, mentre nel corso dell'estate del 1596 la situazione precipitava anche per l'intervento diretto del pontefice, cosicché in settembre il monitorio contro il giurista pavese si trasformò in una vera e propria scomunica, da cui sarebbe stato assolto solo nell'aprile successivo⁷⁹. Il ruolo di Mantica nella vicenda e all'interno della congregazione stessa appare comunque defilato: ad esempio, non rientra tra i cardinali cui le autorità milanesi chiesero di intervenire presso Borromeo per una moderazione delle sue posizioni, da ultimo il monitorio di scomunica indirizzato al governatore stesso.

A seguito del recupero di Ferrara, fu istituita il 30 marzo 1598 una congregazione incaricata di valutare il modo di «cavare denaro di Castello» per finanziare con trecentomila ducati il viaggio del papa nella città. Attingere al tesoro di S. Pietro era operazione regolata dalla costituzione sistina che aveva dichiarato indisponibile la preziosa riserva se non in determinate circostanze e con l'approvazione di due terzi del concistoro⁸⁰. Mantica si pronunciò a favore del prelevamento, allineandosi con quanto stabilito dalla maggioranza⁸¹. Vicever-

⁷⁹ Sulla congregazione, v. K. JAITNER, *Der Hof Clemens' VIII*, cit., p. 267; M.T. FATTORI, *Clemente VIII*, cit., pp. 148 n. 215, 233 n. 282: operante a intervalli regolari fino al 1598 (ma attiva ancora nel 1601), prevedeva, oltre a Mantica, i cardinali F. Piatti, L. Bianchetti e P. Arrigoni, ex uditori della Rota, G. Paleotti, O. Lancellotti, B. Giustiniani e C. Borghese. Sulla controversia, C. BERETTA, *Jacopo Menochio e la controversia giurisdizionale milanese degli anni 1596-1600*, in *Archivio storico lombardo*, CIII (1977), pp. 47-128, in part. pp. 61 ss. per gli inizi della controversia, 68-112 sui fatti del 1596, senza però alcuna menzione di Mantica; A. BORROMEO, *Il cardinale Cesare Baronio e la Corona spagnola*, in *Baronio storico e la controriforma. Atti del convegno internazionale di studi (Sora 6-10 ott. 1979)*, a cura di R. DE MAIO, L. GIULIA, A. MAZZACANE, Sora, 1982, pp. 91-96; A. BORROMEO, *Le controversie giurisdizionali tra potere laico e potere ecclesiastico nella Milano spagnola sul finire del Cinquecento*, in *Atti dell'accademia di S. Carlo*, Milano, 1981, pp. 43-89.

⁸⁰ M.T. FATTORI, *Clemente VIII*, cit., p. 141.

⁸¹ Non fu comunque incluso nel seguito papale che accompagnò Clemente VIII. Al giugno-luglio 1598 risalgono alcune lettere di complimento indirizzate da Mantica al cardinale Pietro Aldobrandini da Roma, ASV, *Fondo Borghese*, serie III, 102 c-d, cc. 352, 353, 360, 361, 362.

sa, pochi anni dopo, sfidò il favore di Clemente VIII e destò l'ammirazione dei contemporanei allorché condivise la critica mossa nel 1600 dai cardinali Cesare Baronio e Roberto Bellarmino all'esosità della dote nuziale, che mediante il ricorso alle casse pontificie, il papa avrebbe fornito alla pronipote, Margherita Aldobrandini, prossima sposa del duca di Parma Ranuccio Farnese⁸².

Il punto di vista di Mantica su questa vicenda collima con quanto i contemporanei sottolinearono concordi col riconoscergli uno stile di vita e una condotta improntati a severa austerità, sebbene interpretassero con sfumature in parte diverse il valore politico di tali qualità. L'ambasciatore veneto a Roma Giovanni Dolfin, ad esempio, nel 1598 lo giudicò «uno dei migliori cardinali del Collegio per bontà, per dottrina, e per una sincerità meravigliosa, se bene alcuni l'accusano dicendo che tanta sincerità in questi tempi non è lodevole, volendo diversi che sia pieno d'arte per avvantaggiarsi, aspirando in tal modo a fortuna maggiore; ma sia come si voglia è un santo»⁸³. Anche Guido Bentivoglio lo ricordava, in un efficace confronto col collega uditore e cardinale Pompeo Arrigoni, «tutto fatto per vivere fra i libri e fra le scritture ... parco o più tosto rozzo nelle parole, ma molto grato eziandio ne' gesti e nella presenza»⁸⁴. Meno generoso, invece, è il giudizio dell'agente del duca di Urbino G.B. Ceci che, nell'ottobre 1605, lo descriveva nei seguenti termini: «fu chiamato alla Rota di Roma, poi fatto cardinale, ma tolto di tale professione sa poco, et come avviene degli huomini tutti intenti agli studii pare attonito; è di vita però irreprensibile. Egli sta in un cantone et è dato ad avanzare, e dicono che non è stimato troppo, *et è stato di quelli che, coll'esser cardinale, si perdono assai dell'opinione in che erano*»⁸⁵.

Bisogna concludere insomma, guardando di volta in volta l'attività di queste congregazioni, che Mantica non si distingue in modo particolare tra i suoi colleghi cardinali e appare in posizione defilata rispetto a coloro che controllavano e manovravano i centri del potere curiale. Il silenzio che lo circonda emerge da molteplici indizi tra cui il fatto che sia ignorato nelle istruzioni che ricevevano quanti erano incaricati di missioni diplomatiche a Roma⁸⁶.

⁸² *Le relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo XVII*, a cura di N. BAROZZI e G. BERCHET, s. III, t. I, Venezia, 1877, «Relazione di Marco Venier», pp. 32-33; M.T. FATTORI, *Clemente VIII*, cit., p. 308 e n. 23.

⁸³ *Relazioni degli ambasciatori veneti*, cit., IV, pp. 489-490.

⁸⁴ G. BENTIVOGLIO, *Memorie e lettere*, cit., p. 66. Il mondo materiale di Mantica, che conferma la frugalità del tenore di vita, si delinea nell'inventario *post mortem*, dal quale risultano esclusivamente oggetti di uso quotidiano, eccettuati tre quadri di scarso valore (il ritratto di Paolo V, quello di Clemente VIII, e un «quadro semplice» di s. Carlo Borromeo), Archivio di Stato di Roma [da ora ASR], *Notai AC*, b. 2334, cc. 348r-351v e 364r-367v.

⁸⁵ S.M. SEIDLER, *Il teatro del mondo. Diplomatiscche und Journalistische Relationen von römischen Hof aus dem 17. Jahrhundert*, Frankfurt/Main, 1996, p. 233.

⁸⁶ Cfr. *Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma, 1598-1621*, a cura di S. GIORDANO, Roma, 2006.

2. Ridimensiona almeno in parte questa valutazione, il ruolo svolto da Mantica nella congregazione di Ceneda, deputata a trattare una delle principali, annose vertenze giurisdizionali tra Roma e Venezia. La controversia, maturata nella prima metà del Cinquecento e palesatasi negli anni Sessanta, era latente fin dal XV secolo per l'intreccio che univa il dominio temporale del vescovo locale, la pretesa del papa di godere di una completa sovranità sul territorio cenedese, anche sulla scorta di un breve rilasciato al vescovo nel 1551, e le prerogative vantate dai Veneziani⁸⁷.

Mantica entrò a far parte della congregazione nel 1603⁸⁸, ma in precedenza, e ancor prima di diventare cardinale, era stato coinvolto nei tentativi di risolvere il contenzioso. L'ambasciatore Paolo Paruta lo ricorda sia nei dispacci ordinari⁸⁹ sia in una memoria indirizzata al Senato nel 1595, al termine del suo mandato⁹⁰.

A conclusione di un lungo colloquio che il diplomatico veneziano ebbe con il papa all'inizio dell'ottobre 1595,

«mi disse poi sua Santità, che acciò io potessi maggiormente conoscere che ella non voleva altro che il giusto e l'onesto, si contenterebbe che di questo negozio si potesse trattarne con chi più paresse, se bene anche si volesse con monsignor Mantica, che pur era, come disse, suddito e parziale di vostra Serenità e posto da lei medesima in questo luogo della Rota. A questo io non risposi espressamente né per il sì né per il no, pero che, per se stessa, la persona di monsignor Mantica è, certo, senza alcuna eccezione accettabile e per il nome che porta di gran bontà e dottrina, e per aversi sempre mostrato devotissimo suddito di quella Serenissima Repubblica, dalla quale riconosce questo onore ed ogni suo bene; *ma l'essere auditore di Rota può fare un poco di ombra che si volesse forsi andar tirando a quella il negozio*, come già per le passate mie scrissi che io dubitavo che si cercasse di fare, quando di questa materia se ne avesse a procurarne decisione particolarmente sopra termini e conclusioni legali»⁹¹.

L'ipotesi di coinvolgere Mantica era ancora aperta una settimana più tardi e si poneva come alternativa al diretto intervento del governatore di Roma, il

⁸⁷ Per una ricostruzione della contesa, v. G. COZZI, *Paolo Paruta, Paolo Sarpi e la questione della sovranità su Ceneda*, in *Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano*, IV (1962), pp. 176-237: in particolare pp. 191, 195-213, 236-237. Cozzi, tuttavia, con un salto temporale al 1611, non menziona quella parte della vicenda di cui fu protagonista Mantica.

⁸⁸ M.T. FATTORI, *Clemente VIII*, cit., p. 179 n. 98.

⁸⁹ *La legazione di Roma di Paolo Paruta. Dispacci 1592-1595*, a cura di G. DE LEVA, I-III, Venezia, 1887.

⁹⁰ «*Scrittura presentata da Paolo Paruta ritornato d'ambasciator di Roma sopra il negozio di Ceneda*», in G. COZZI, *Paolo Paruta*, cit., p. 237.

⁹¹ *La legazione*, cit., III, p. 312 (7 ott. 1595), corsivo mio. Il giudizio su Mantica è ripetuto quasi negli stessi termini anche *ibidem*, III, pp. 291-292 (16 sett. 1595) e in *Relazioni degli ambasciatori veneti*, cit., IV, p. 373.

vescovo di Tivoli Domenico Toschi⁹². Questi avrebbe dovuto essere incaricato dal papa di incontrare Paruta – a prosecuzione di colloqui avviati dall'agosto precedente tra lui e l'ambasciatore⁹³ – per approfondire l'analisi e la ricerca di una soluzione e porre a confronto le scritture possedute dalle parti a supporto delle rispettive pretese di sovranità. «Potrebbe forse essere» – concludeva Paruta a proposito del silenzio osservato dal governatore nei suoi riguardi – «che sua Santità si compiacesse che il negozio, quanto a più particolar informazione la quale vuol ricevere per mezzo d'altri, fosse posto in mano d'altra persona, o per essere il governatore molto occupato, o per commetterlo ad alcuno di maggior stima e riputazione quanto alla professione di leggi: per il qual rispetto forse propose, e ricordò nell'ultimo ragionamento monsignor Man... [sic, ma Mantica] auditore di Rota; e forse che, sopra questa sua nova proposta di mutar soggetto alla trattazione, ne deve ancor aspettare qualche risposta»⁹⁴. Come però chiariva nella «memoria» di poco posteriore, la possibilità di ricorrere all'uditore friulano era stata respinta proprio dai Veneziani, nel timore che la Rota finisse per essere chiamata a svolgere un ruolo nella controversia⁹⁵.

Tornerò sulla diffidenza della Repubblica nei confronti del tribunale e sulla sua ritrosia verso lo stile di risoluzione dei conflitti proprio della Curia romana. Per il momento consideriamo la partecipazione di Mantica ai lavori della congregazione cardinalizia del 1603, aggiungendo solo che egli si occupò della controversia anche durante la legazione del successore di Paruta, Giovanni Dolfín (ottobre 1595-1598)⁹⁶.

⁹² M. ASCHERI, *Le Practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a cura di A. DE BENEDICTIS e I. MATTOZZI, Bologna, 1994, pp. 37-53; R. Govoni, *Il cardinale Domenico Toschi – Da Castellano a Roma. 1535-1620*, a cura di V. Gardenghi, Reggio Emilia, 2009.

⁹³ *La legazione*, cit., III, p. 260.

⁹⁴ *Ibid.*, III, p. 321 (14 ott. 1595).

⁹⁵ «Et Vostra Serenità per questo istesso rispetto non ha stimato bene l'accettare per mezzano di questa trattatione la persona di mons. Mantica, che per ogn'altro rispetto era accettabilissima, et haveria potuto essere di molto giovamento per essere auditore di Rota et però altrettanto per il carico sospetto, quanto per il particolare della sua persona confidente», cit. in G. Cozzi, *Paolo Paruta*, cit., p. 237. Per il ruolo svolto nella controversia da un altro udinese, Cornelio Frangipane, cfr. *La legazione*, cit., I, p. 334; II, pp. 136, 492; III, p. 259.

⁹⁶ Lo avrebbe ricordato egli stesso: ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, c. 141 (17 maggio 1603); ma risulta in modo circostanziato anche da ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 32, t. I, c. 220v: «il signor cardinale Mantica e gli altri a chi Nostro Signore ha dato carico di studiarla sentono per la Repubblica intorno al supremo dominio del feudo» (27 sett. 1597). Su Giovanni Dolfín (1545-1622), v. G. BENZONI, *Dolfín, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XL, Roma, 1991, pp. 519-532; anch'egli come l'ambasciatore Priuli avrebbe intrapreso una tardiva carriera ecclesiastica, ottenendo il vescovato di Vicenza nel 1603 e il cardinalato nel 1604.

3. La contesa, mai risolta né sopita dato il susseguirsi di provvedimenti intimati in Ceneda dai due governi, si riacutizzò nel 1603 coll'insorgere di una disputa attorno a un beneficio negato dal vescovo Leonardo Mocenigo al pretendente, tal Pietro Levada, e il correlato prodursi di incidenti (in particolare un tumulto cittadino, guidato da Levada, che gli costò il bando). Le parti coinvolsero sia la Curia romana, anche mediante un ricorso del soccombente in appello alla Rota contro la sentenza del presule, sia la Serenissima⁹⁷. L'attività diplomatica si rianimò e ripresero anche le consultazioni della congregazione particolare, su un fronte,⁹⁸ e il lavoro dei consultori di stato, sull'altro⁹⁹.

Nella crisi della giustizia locale derivante dall'incertezza giurisdizionale, l'identificazione dell'autorità presso cui ricorrere in appello era, al tempo stesso, decisiva e simbolica¹⁰⁰. Il 1° marzo, pertanto, il doge Marino Grimani emanava una ducale in cui affermava nulla una sentenza data dal commissario apostolico, «il quale non havea ne poteva haver giurisdittione e superiorità temporale in detta città di Ceneda contra un laico per debito laico, *spettando e pertendendo al vescovo di Ceneda la cognitione e decisione delle cause civili e criminali in detta città e territorio, di prima istanza, et l'appellationi et i ricorsi alla Signoria nostra* come principe soprano in detta città di Ceneda e Cenedese»¹⁰¹. Una ducale di analogo tenore fece seguito a questa il 27 aprile¹⁰². Una

⁹⁷ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, cc. 42-43v (22 marzo 1603), in cui Vendramin riassume gli eventi accaduti fino a quel momento; ASVe, *Collegio, Esposizioni, Roma*, reg. 11, cc. 67v-68 (4 apr. 1603): il nunzio informa il doge che la pretesa superiorità su Ceneda è discutibile e che la rivendicazione degli appelli, «questo è eccesso» (c. 68). Per seguire le vicende dal fronte interno cenedese e, in particolare, dal punto di vista del vescovo Mocenigo tra 1599 e 1605, v. ASV, *Fondo Borghese*, III d-e.

⁹⁸ ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 32, cc. 429r (15 febr. 1603): «l'ambasciatore ha scritto che in una congregazione tenuta sopra le cose di Ceneda, s'è risoluto nel capo della superiorità contro la Repubblica et egli mostra haverlo penetrato per gran ventura et che sia cosa molto recondita: questa sera gli rispondono per il Senato che egli dissimoli ogni cosa sino che Nostro Signore scopra questo concetto» (a lato il commento di mano del papa «la poca giustizia che hanno forse li fa presagire»); 445v: «sono in gran confusione per cotesta congregazione, della quale scrive ordinariamente l'ambasciatore di dubitare» (8 marzo 1603).

⁹⁹ *Ibid.*, cc. 415v (25 genn. 1603); 445v (8 marzo 1603): «Intanto i loro consultori studiano continuamente e vanno mettendo insieme ragioni e scritture». Cfr. anche ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, c. 108v (3 maggio 1603): accusa ricevuta delle scritture.

¹⁰⁰ Ne dà conto, riferendosi alla materia civile e alla struttura dell'ordinamento, G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 114-121.

¹⁰¹ Dalla copia del monitorio trasmessa dal nunzio alla Segreteria di Stato: ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 32, cc. 447v-448v.

¹⁰² J. BERNARDI, *Serie de' vescovi di Ceneda*, s.l., s.d., pp. 273-280. Il testo della ducale in ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 36, lett. 134, cc. 166r-167v (anche *ibid.*, *Fondo Borghese*, III d-e, c. 59); lett. 139, c. 183r-v: altro decreto della Signoria del 9 maggio contro chiunque in Ceneda pubblici o affigga «atto alcuno che in qualunque modo sia stato o sia in attentar cosa alcuna in pregiudizio delle ragioni e superiorità temporale di sua Signoria in questa città e suo distretto».

tale misura di intenzionale affermazione della sovranità veneziana fu giudicata intollerabile dal papa¹⁰³, che si rivolse appunto, ancora una volta, alla congregazione con l'intento di dare sostegno collegiale e robustezza argomentativa alla conduzione politico-diplomatica della vertenza.

Da questo momento, e durante i mesi successivi, Mantica si trovò a occupare una posizione assolutamente peculiare in quanto protagonista della vicenda come membro della congregazione riunita dal papa e, insieme, diretto antagonista di Clemente VIII nell'interpretare le ragioni e nel valutare le rivendicazioni delle parti, in particolare la sovranità su Ceneda e la competenza in materia di appello. Personaggi illustri hanno lasciato sicura memoria di questi eventi e della parte svolta da Mantica. Paolo Sarpi nella *Terza scrittura* dei consulti su Ceneda, dedicata al tema della sovranità veneziana nel 1611, ricorda che «il cardinal Mantica ha fatto sei consigli *in iure* della medesima materia, molto pieni et ampli e degni del suo valore»¹⁰⁴. Anche Nicolò Contarini, nella sua attenta ricostruzione della controversia, menziona il contributo del cardinale friulano¹⁰⁵. Nondimeno, ancora una volta, sono i puntuali dispacci della diplomazia veneta – cioè di Francesco Vendramin fino al maggio 1604, di Agostino Nani poi – a dar conto dello svolgersi dei fatti e a restituirci le parole dei protagonisti.

All'inizio di maggio 1603, avendo ricevuto due corrieri da Ferrara che presumibilmente lo informavano delle ducali veneziane, «il pontefice fece chiamare subito secretamente quattro de i signori cardinali della congregazione sopra le cose di Ceneda, li quali furono Tosco, San Marcello [Paolo Emilio Zacchia], Mantica e Arigoni, li quali consigliarono sopra questa materia alla sua presentia»¹⁰⁶. L'incontro spinse l'ambasciatore a rivolgersi con le debite cautele a Mantica per indurlo a riferirgli quanto accaduto. Il cardinale rivelò «che il pontefice in effetto si ritrovava molto alterato dicendo che si procedesse da quella Serenissima Republica con termini di così poco rispetto verso di lei; soggiunse che dal suo canto egli non aveva mancato di far la parte sua, ma che non cono-

¹⁰³ ASVe, *Collegio, Esposizioni, Roma*, reg. 11, cc. 84v-89v (30 apr. 1603).

¹⁰⁴ P. SARPI, *Opere*, a cura di G. COZZI-L. COZZI, Milano-Napoli, 1969, p. 526; cfr. anche p. 465, in cui – a proposito della questione di Ceneda portata a esempio del «Carico di consultor in iure della Republica», nel 1618 – è richiamato ancora il contributo di Mantica.

¹⁰⁵ N. CONTARINI, *Delle istorie veneziane et altre a loro annesse, cominciando dall'anno 1597 e successivamente*, in *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, a cura di G. BENZONI e T. ZANATO, Milano-Napoli, 1982, p. 301: «Ben era sempre più chiaramente conosciuto, da chi avvertisce, l'arcano della corte romana di non dar giamai l'assenso al suo torto; e però ora, per non venirne giamai al fine, si venne a contendere sopra la controversia con scritte: e scrissero a favor di Roma li cardinali Arrigoni e Tosco, e per Venezia il cardinal Mantica et il Pellegrini, consultor famoso». Sull'opera, e in particolare sulla trattazione dei rapporti tra Roma e Venezia, v. G. COZZI, *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, ora in *Id.*, *Venezia barocca*, cit., cap. VI e pp. 175-180.

¹⁰⁶ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, c. 116r (10 maggio 1603).

sceva di haver quella autorità che haverebbe desiderato per servizio della Serenità Vostra; che *se egli era suddito di quella Serenissima Repubblica da una parte, disse che era dall'altra cardinale et creatura di Sua Santità* et che conveniva procedere con molto rispetto». Mantica perciò chiese di non essere forzato a riferire ulteriormente il contenuto della riunione e invitò il diplomatico a rivolgersi piuttosto al papa, da cui avrebbe facilmente saputo tutto, pur raccomandando di procedere con destrezza in un affare «che in fine non sarebbe niente»¹⁰⁷.

Dal colloquio dell'ambasciatore con il papa emerse tutto il risentimento che Clemente VIII provava verso la Repubblica¹⁰⁸, sebbene vi fosse anche una disponibilità di massima a trovare una intesa¹⁰⁹. Questa disponibilità era preziosa per il diplomatico. Egli, infatti, in un successivo scambio con il cardinal nipote Pietro Aldobrandini, si dichiarò sicuro «che, se [i] signori cardinali della congregazione (benché intelligentissimi et di molto valore) havevano da continuar a dar li loro pareri *con ponti di legge et con varietà de opinioni* (servendo questo molte volte a far le cose eterne più tosto che a terminarle brevemente), ... i disgusti si sarebbero moltiplicati molto facilmente da una parte et dall'altra»¹¹⁰. Così la ricerca di un accordo «da principe a principe» si accompagnò alla produzione, da ambo le parti, di 'scritture', cioè di testi destinati ad accreditare le reciproche ragioni in una prospettiva tutta interna alla comunicazione tra governi e niente affatto pubblica o propagandistica¹¹¹.

Proprio in ragione di questo doppio canale di azione, nei medesimi giorni «improvvisamente il pontefice fece intimar una congregazione de 19 cardinali, li quali si ridussero alle 20 hore et si fermarono da due hore in circa trattando sopra le cose di Ceneda»¹¹². La congregazione comprendeva, tra gli altri, Domenico Pinelli, che ne divenne il presidente¹¹³, Pietro Aldobrandini, Domenico Toschi, Paolo Emilio Zacchia e gli ex uditori di Rota Pompeo Arrigoni, Lorenzo Bianchetti, Flaminio Piatti e naturalmente Mantica¹¹⁴: oltre a vantare,

¹⁰⁷ *Ibid.*, cc. 116r-117r.

¹⁰⁸ *Ibid.*, cc. 117v-122 (10 maggio 1603).

¹⁰⁹ *Ibid.*, cc. 124-128v (10 maggio 1603).

¹¹⁰ *Ibid.*, filza 50, cc. 125v-126 (10 maggio 1603).

¹¹¹ Per un confronto solo in parte differente con la strategia adottata dalla Serenissima in occasione dell'Interdetto, v. F. DE VIVO, *Dall'imposizione del silenzio alla "guerra delle scritture". Le pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606-07*, in *Studi veneziani*, n.s., LXI (2001), pp. 171-213.

¹¹² ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, cc. 136-143v (17 maggio 1603).

¹¹³ *Ibid.*, c. 184v (24 maggio 1603).

¹¹⁴ *Ibid.*, c. 144 (17 maggio 1603): elenca in un foglio a parte i nomi di D. Pinelli, A.M. Sauli, Terranova [S. Tagliavia d'Aragona], P.C. Sfondrato, Pietro Aldobrandini, P. Arrigoni, D. Toschi, San Marcello [Zacchia], A. Visconti, O. Bandini, B. Giustiniani, Camerino [M. Pierbenedetti], Monte [F.M. Bourbon del Monte], C. Borghese, L. Bianchetti, F. Mantica, G. Mattei, F. Piatti, B. Cesi.

diversi di loro, una preparazione specialistica per affrontare le questioni giurisdizionali, taluni avevano seguito la vicenda fin dalla metà degli anni Novanta, come si è visto. Nel rivolgersi ai convenuti, il papa pacatamente ma con decisione ricordò la situazione (cioè gli attentati della Serenissima contro la giurisdizione pontificia su Ceneda e in spregio ai monitori che egli stesso aveva formulato), espresse l'intenzione di voler difendere con il sangue la giurisdizione ecclesiastica e chiese pertanto ai cardinali il loro personale parere «intorno alla verità delle ragioni della Sede Apostolica sopra la superiorità di Ceneda»¹¹⁵ e ad altre questioni che da questa discendevano.

L'invito del papa fu accolto con generale acquiescenza. Alcuni cardinali dichiararono giuste le pretese della S. Sede, altri dissero di non essere sufficientemente informati e che avrebbero preso visione delle scritture. Venuto il suo turno, Mantica «disse prima poche parole, mostrando di voler rimettersi al parer de gli altri, ma fu eccitato dal pontefice a parlar liberamente» e pertanto parlò senza remore il suo pensiero:

«disse che per quanto haveva veduto et studiato sopra questo negotio, lei non poteva creder altramenti se non che l'alto dominio di Ceneda si appartenesse a quel serenissimo Dominio» ed elencò le ragioni a fondamento della propria opinione: «disse che la donatione fatta da Otton imperator al vescovo era stata rinovata et confermata da altri imperatori suoi successori; disse che le parole della donatione *prout legaliter et legitime possumus* erano parole declaratorie et non causative siccome affermano altri signori cardinali; disse che nella pace di Costanza l'imperator Federico nominando Ceneda con le altre città d'Italia si riservò le appellazioni di essa; disse che quella Serenissima Republica l'haveva ricuperata con le proprie arme et spese dalle mani de i re d'Ongheria et da tiranni et che quei popoli le avevano giurato fedeltà più volte; aggonse che la Serenità Vostra haveva rimesso in Ceneda il vescovo a quel tempo assegnandole in castello con obbligo di tener un capitano suo dipendente; disse che per continuato tempo havevano li vescovi ricevuto il possesso temporale da quel serenissimo Dominio, essendosi estesa sua signoria illustrissima con molte ragioni in favor di quella Serenissima Republica»¹¹⁶.

La reazione dei cardinali alle parole di Mantica fu subitanea e ostile: «chi s'oppose ad una ragione et chi ad un'altra»; ma fu Domenico Toschi – che fin dal 1595 aveva maneggiato una mole impressionante di scritture riguardanti la vertenza¹¹⁷ ed era «quello che scrisse altre volte prima che fosse cardinale in favor della Sede apostolica» – a controbattere puntualmente agli argomenti avanzati dal friulano,

«con che disse prima quanto alle parole della donatione fatta da Ottone, che non si poteva parlar più chiaramente per farla libera et senza bisogno d'altra confermatio-

¹¹⁵ *Ibid.*, c. 136v (17 maggio 1603).

¹¹⁶ *Ibid.*, cc. 138r-139v (17 maggio 1603).

¹¹⁷ Cfr. *La legazione*, cit., III, p. 332.

ne; disputò sopra quelle parole *prout legaliter possumus* concludendole causative; affermò poi che le appellazioni del vescovo di Ceneda da poi la detta donatione per centenara d'anni erano sempre venute a Roma dicendo che ciò si poteva veder molto chiaramente et che era all'opposito di quello che era da noi affermato ... rispose il detto cardinale alla nominatione la qual fece Federico imperator nella pace di Costanza con riserva delle appellazioni di Ceneda all'imperio, che quella declaratione non poteva pregiudicar alle giurisdictioni della Chiesa poiché era cosa molto nota esser stato quell'imperator scismatico et inimico suo, havendo usata l'auttorità et la forza contra di essa; disse che se la Serenità Vostra haveva prese le armi contra li re d'Ongaria et contra li carraresi liberando a sue spese dalle loro mani Ceneda, che ella si era obligata di farlo essendo stata infeudata la Republica dalli vescovi di Ceneda della terra di Serravale et d'altri luochi con questa conditione che dovesse difenderla da Barbari et da altri et conservarla alli detti vescovi; disse quanto a gli atti di possesso seguiti dall'una parte et dall'altra che ve n'erano stati dal canto di quella serenissima Republica de violenti, de clandestini, de turbativi et de facto»¹¹⁸.

Di fronte alla risposta di Toschi e al grandissimo consenso che ricevette dagli altri cardinali, così come dinnanzi alla volontà del papa di poter giustificare agli occhi del mondo le misure che avrebbe adottato, Mantica replicò

«con straordinario affetto che sarebbe sommamente necessario che in qualche maniera questi signori cardinali fossero diligentemente informati delle ragioni della Serenità Vostra et che si dovrebbe farne un sommario di esse; ha soggiunto che non è così facile di capir le sue ragioni, poiché quando si trattò di questo negotio in tempo dell'ill.mo signor cavalier e procurator Dolfino per un pezzo egli hebbe per certo che la superiorità di Ceneda fosse della Sede Apostolica con tanto che egli giudicasse liberamente et senza passione, ma che con le informationi che le furono date da sua signoria illustrissima, havendovi poi applicato l'animo con affetto, egli si pose a scriver difendendo le ragioni della Serenità Vostra»¹¹⁹.

La riunione, dunque, mise in luce un dissidio profondo, all'interno del quale Mantica venne ad essere il solo partigiano delle rivendicazioni della Republica. La vicenda lo colpì profondamente per l'isolamento in cui si ritrovò coll'aver esposto in tutta sincerità la propria opinione, per l'avversione del papa nei suoi confronti, per i turbamenti che colpirono la sua coscienza di uomo e di studioso.

Come riassumeva l'ambasciatore circa un mese dopo, «Mantica non manca in qualche occasione che se le appresenta con li detti cardinali et con altri ancora di discorrer sopra questa materia et di sostentar le ragioni della Serenità Vostra con molto affetto, havendo però si può dir tutto contrario il sacro Collegio conoscendosi in effetto che per haver scritto sua signoria illustrissima in favor di quel serenissimo Dominio et per continuar egli solo a sostentar le sue ragioni con fondamento, *egli ha perduto assae col pontefice et con li signori cardinali*, li quali

¹¹⁸ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, cc. 139r-140r (17 maggio 1603).

¹¹⁹ *Ibid.*, c. 141 (17 maggio 1603); era lo stesso Mantica a raccontare l'accaduto all'ambasciatore, «ma con grandissima riserva» (140v). Sulla posizione del giurista, v. anche le valutazioni di Aldobrandini espresse al diplomatico, *ibid.*, c. 158 (17 maggio).

applaudeno finalmente a quelli che si dimostrano più zelanti»¹²⁰. Un anno più tardi Mantica stesso riconobbe con Nani, l'ambasciatore veneto che aveva sostituito Vendramin e lo incontrava per la prima volta, «che se bene nell'haver reso aperto testimonio di quello che veramente sentiva sopra la detta causa di Ceneda presso la Santità Sua et quegl'altri illustrissimi signori cardinali havea patito non poco et era stato tenuto da tutti più tosto rigoroso et appassionato difensor di Vostra Serenità che giusto esplorator del fatto, si trovava però contento di haver soddisfatto al suo debito et di haver pagata la sua conscientia per non restar con un perpetuo stimulo di haver taciuto la verità et di non haver manifestato sopra cio il suo sincerissimo et candidissimo animo»¹²¹.

4. La riunione di maggio, comunque, dette luogo a una nuova e intensa produzione di pareri da parte di alcuni cardinali per controbattere agli argomenti di Mantica. Alla redazione di scritture *in iure* concorsero per ordine del papa i prelati più esperti della congregazione, cioè Toschi, Arrigoni, Piatti e Zacchia¹²². E col passare dei mesi lo stesso papa si risolse a studiare la questione con l'ausilio dei documenti esistenti, i libri legali custoditi da Zacchia e i pareri già formulati dai cardinali¹²³, ricorrendo per di più all'ausilio di un uditore di Rota¹²⁴. In settembre l'ambasciatore veneziano poteva inviare al suo principe copia dei testi già predisposti dai cardinali Toschi, Piatti e Arrigoni¹²⁵. Zacchia, dal canto suo, «servitosi particolarmente del parer de dottori et de altri ha formata per quanto intendo una scrittura molto più longa et più copiosa affine di risponder più pontualmente a tutti li responsi che furono fatti dal signor cardinale Mantica in favor di quella Serenissima Republica e di *aggiunger de più quelle ragioni che con molta industria sono andati cavando dall'Archivio di Castello, dalle historie et da tutti quei fondamenti che hanno potuto per sostentar vivamente le ragioni della Sede Apostolica*»¹²⁶.

¹²⁰ *Ibid.*, cc. 249r-v (14 giugno 1603).

¹²¹ *Ibid.*, filza 52, cc. 179r-v (29 maggio 1604).

¹²² *Ibid.*, filza 50, cc. 183-186 (24 maggio 1603); 247-250v (14 giugno 1603): l'ambasciatore riferisce il colloquio con Zacchia, il quale dichiara che da giorni sta scrivendo contro le ragioni di Mantica così come vanno facendo Toschi e altri due cardinali, ma nondimeno esorta all'accomodamento; *ibid.*, filza 51, c. 57 (27 sett. 1603): menziona cinque cardinali incaricati dal papa di scrivere *in iure*.

¹²³ *Ibid.*, filza 50, c. 411 (16 ag. 1603).

¹²⁴ *Ibid.*, filza 51, c. 58 (27 sett. 1603): l'ambasciatore ha inteso che il papa «habbia ordinato ancora a un auditor di Rota suo confidente di scriver il parer suo et che lei medesima [cioè il papa] habbia sin hora vedute le dette ragioni et fatto studio sopra di questa materia per esser preparata».

¹²⁵ *Ibid.*, cc. 60-69v (27 sett. 1603): copia delle tre scritture.

¹²⁶ *Ibid.*, c. 57v (27 sett. 1603). La scrittura fu pronta alla fine dell'anno e l'ambasciatore l'inviò entro poche settimane al doge, *ibid.*, c. 358r (17 genn. 1604), ma non è allegata ai dispacci.

Questa ponderosa ricostruzione, una volta resa nota, destò l'ammirazione dello stesso Mantica, anche per l'inedita impostazione adottata dall'autore nell'affrontare i problemi¹²⁷. Il friulano si era già predisposto a replicare alle nuove obiezioni dei cardinali della congregazione¹²⁸: agli uni che avrebbero scritto e agli altri che così sarebbero stati informati minuziosamente dei termini della questione, sulla quale poi avrebbero dovuto esprimere il loro personale voto¹²⁹. In questo ulteriore approfondimento dei termini del contendere, perfezionò il suo pensiero nella materia delle appellazioni, avvicinandosi al parere della maggioranza dei cardinali col sostenere «che solamente *debbano essere pretese da quel serenissimo Dominio le appellazioni delle terze istanze*, le quali si chiamano insieme appellazioni et ricorsi, li quali vanno uniti con l'alto dominio di supremo principe, al quale possano ricorrere i populi aggravati dal vescovo et oppressi da qualche evidente ingiustitia»¹³⁰.

Munito delle scritture approntate dai consultori della Serenissima, Marcanonio Pellegrini e Erasmo Graziano¹³¹, Mantica le discusse con l'ambasciatore, al quale non nascose che, «dove prima alcuni di essi signori cardinali inclinavano all'opinione che il supremo dominio di Ceneda potesse essere di quella Serenissima Repubblica, pare al presente che siano più tosto inclinati *per scritture ritrovatesi qui nell'Archivio del Castello et per le persuasioni de alcuni di sue signorie illustrissime* che si scaldano grandemente in questa materia di sostentar con le ragioni che adducono che l'alto dominio ancora oltre le appellazioni sia di questa santa Sede»¹³². Esortato dall'ambasciatore Vendramin a replicare con nuovi responsi alle scritture più recenti dei cardinali, si mostrò «con l'animo molto perplesso considerando il disgusto che ne mostrò il pontefice et una gran parte del sacro Collegio per quei responsi che all'ora furono da lei formati liberamente in favore della Serenità Vostra, la quale andrà pensando sopra questa materia col suo sapientissimo giudizio, mentre tacendo col pontefice et portandosi il tempo innanzi potrebbe convocarsi improvvisamente

¹²⁷ Le valutazioni di Mantica, *ibid.*, c. 358 (17 gen. 1604) e filza 52, c. 180 (29 maggio 1604).

¹²⁸ *Ibid.*, filza 50, cc. 272v-273 (21 giugno 1603).

¹²⁹ *Ibid.*, filza 51, c. 58 (27 sett. 1603); nel gennaio 1604 il presidente Pinelli decise che solo la scrittura di Zacchia e quella di Mantica sarebbero state consegnate ai cardinali, *ibid.*, c. 358r-v.

¹³⁰ *Ibid.*, filza 51, cc. 58v-59 (27 sett. 1603).

¹³¹ ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 14, cc. 24v (21 giugno 1603), 35v (16 ag. 1603), 37 (23 ag. 1603); ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, c. 450 (30 ag. 1603). Sui due consultori in iure, così come sui loro colleghi giuristi, mancano studi specifici: lo rileva C. PIN, *Paolo Sarpi consultore in iure della Serenissima e i giuristi dell'Università di Padova*, in *Studi veneziani*, n.s., LVI (2008), pp. 207-226, in specie p. 209, n. 6, fornendo le informazioni biografiche di base. Su Graziano, v. ora la voce di L. CASELLA in *Nuovo Liruti*, cit., II, pp. 1359-1366.

¹³² ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 51, cc. 129v-130 (25 ott. 1603).

la congregazione»¹³³. In effetti la congregazione fu convocata e Mantica pertanto suggerì all'ambasciatore Nani che, a rispondere al parere del card. Zacchia, fosse Marcantonio Pellegrini («che mostrò più volte nel suo ragionamento di stimar assai»), come di fatto avvenne¹³⁴.

5. La battaglia di scritture, interna alla congregazione, si protrasse lungo tutto l'anno seguente e il consesso non pervenne ad alcuna deliberazione¹³⁵. Sulla disputa in sé non mi soffermerò, perché entrare nel merito degli argomenti chiamati a fondamento delle ragioni delle parti, più di quanto il resoconto dell'ambasciatore veneto abbia fatto, porterebbe decisamente fuori strada¹³⁶. Basta qui segnalare però due punti. Il primo è che Mantica discute *in iure* argomenti già acquisiti e predisposti, individuati probabilmente fin dai primi anni Novanta. Il secondo è la ricerca di documentazione supplementare a sostegno delle proprie rivendicazioni. Il ricorso ai ricchissimi fondi della Biblioteca Vaticana e dell'Archivio di Castello, che proprio in Clemente VIII e poi in Paolo V trovarono papi attenti alla loro organizzazione e promozione¹³⁷, accomuna il dipanarsi di contese giurisdizionali di più sorte, in questi anni, e vede attivi nella ricerca sia uomini della Curia¹³⁸ sia forestieri¹³⁹. Uguale cura

¹³³ *Ibid.*, c. 130v.

¹³⁴ *Ibid.*, filza 52, c. 180 (29 maggio 1604).

¹³⁵ Per i riflessi sui rapporti tra il vescovo Mocenigo e la cittadinanza, v. ASV, *Fondo Borghese*, III d-e e III e-f, in particolare ivi, cc. 94-95v: capitoli dei Cenedesi sottoposti al vescovo tra cui al punto «13. Procuri il vescovo effettivamente che i principi accordino in un tribunal d'appellazione, dove si possi ricorrer sicuramente, come sempre s'ha fatto, acciò si possi haver rimedio legittimo della giustizia, per quiete della città»; si rispondeva laconicamente «È negozio de principi».

¹³⁶ Per i riferimenti storici come la donazione ottoniana del 962 al vescovo Sicardo; il recupero del dominio veneziano dopo l'occupazione ungherese del 1412-18 e quella imperiale del 1509-12, v. G. MORONI, *Dizionario di erudizione*, cit., XCVIII, Venezia, 1858, pp. 356-357; e soprattutto G. COZZI, *Paolo Paruta, Paolo Sarpi*, cit., pp. 176-179.

¹³⁷ O. FILIPPINI, *Aspetti della costituzione della memoria archivistica pontificia in età moderna. Alcune riflessioni in margine a una ricerca*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXXI (2005), pp. 87-103 e la bibliografia ivi citata.

¹³⁸ Per quanto riguarda Toschi e Zacchia, v. i registri del prestito della Biblioteca Vaticana: C.M. GRANFINGER, *Die Ausleihe Vatikanischer Handschriften und Druckwerke (1563-1700)*, Città del Vaticano, 1993, rispettivamente pp. 311 e 423. Per l'opera di ricerca e di elaborazione dei materiali reperiti svolta «in servizio della iurisdizione della Sede Apostolica» dai custodi stessi della Biblioteca e dell'Archivio di Castello, e in particolare da Domenico Rainaldi, v. A. MERCATI, *Opere minori, III. 1907-1916*, Città del Vaticano, 1937, pp. 261, 263, 266-269, 272 (nella disputa sull'Interdetto).

¹³⁹ Per un esempio contemporaneo di ricerca erudita condotta a Roma nell'ambito di una controversia giurisdizionale ecclesiastica, v. M. LEZOWSKI, *Conflitti di precedenza, archivi e storiografia locale alla fine del Cinquecento (Pavia 1592)*, in *Quaderni storici*, 133 (2010), pp. 7-40.

si riscontra anche a Venezia, d'altronde¹⁴⁰; e, a distanza di tempo, Paolo Sarpi avrebbe individuato proprio su fatti storici documentati, piuttosto che sull'argomentazione di diritto, il primato delle ragioni di Venezia e il metodo corretto per affrontare «negozi connessi con le cose vecchie e massime di centanara d'anni»¹⁴¹. In entrambi i casi, si tratta di un fenomeno che, a partire dalla «rivendicazione», concorre autorevolmente – al pari di altri filoni contemporanei come la storia degli ordini o quella della tradizione ecclesiastica – alla nascita e allo sviluppo della pratica storiografica¹⁴².

L'erudizione e la sapienza giuridica con cui farne buon uso non erano le armi cui le parti affidassero sul serio la conclusione della controversia. Vi era infatti la consapevolezza che essa potesse essere risolta solo con un'intesa tra principi, per la complessità della materia, ma anche per il valore politico che avrebbe assunto il pronunciamento della congregazione. Come annotava il nunzio Offredi, il più fervido partigiano dell'accordo in quanto coinvolto di continuo negli effetti che il perdurare del conflitto produceva nel territorio di Ceneda, «questa giurisdizione indeterminata non può ricevere accommodamento totale in questi termini et è un male incurabile, che basta habbia medicine che conservino, perché il guarirlo l'ho per impossibile, stanti le pretensioni di qua». Inoltre, «se la resolutione che piglierà Nostro Signore nelle cose di Ceneda sarà solamente conforme al gusto et alle ragioni che hanno questi signori, che sono poche, come che dispiacerà qui infini-

¹⁴⁰ ASV, *Fondo Borghese*, III d-e, c. 69: «la Signoria mandò Cornelio Frangipane suo consultore a cercare scritture contra la giurisdizione dopo il breve mandato da Nostro Signore et ... il vescovo l'alloggiò in Castello e si crede che li desse copia delle scritture dell'Archivio».

¹⁴¹ P. SARPI, *Opere*, cit., p. 465: nella questione di Ceneda, «co studio longo delle scritture s'è truovato che le carte de donazioni imperiali prodotte dai vescovi sono false, s'ha truovato scritture autentiche che li imperatori e li loro vicari hanno sempre dominato in Ceneda, s'ha trovato in materia delli feudi un'equivocazione che li procuratori di S. Marco furono un tempo feudatari ma non mai la Republica, che anco il feudo d'i procuratori si estinse, onde con la sola narrazione del fatto senza nessuna sutileza di raggione le obiezioni sono state risolte senza che in corte romana abbiano potuto replicar cosa in proposito».

¹⁴² Sullo sviluppo delle pratiche erudite e sulla definizione delle procedure storiografiche ingenerati dalla rivendicazione, v. *Quaderni storici*, 93 (1996), 'Erudizione e fonti. Storiografie della rivendicazione'. Per un confronto con la concomitante scrittura di storie, v. *Nunc alia tempora alii mores: storici e storia in età posttridentina, atti del convegno internazionale (Torino 24-27 sett. 2003)*, a cura di M. FIRPO, Firenze, 2005, e *Baronio storico e la controriforma, Atti del convegno internazionale (Sora 6-10 ott. 1979)*, a cura di R. DE MAIO, L. GIULIA, A. MAZZACANE, Sora, 1982. Una riflessione in ordine al "mito di Venezia" e alla sua costruzione erudita nell'ambito di una vertenza contemporanea, quella sul dominio nell'Adriatico, in F. DE VIVO, *Historical Justifications*, cit., pp. 159-176, specie 165-166, da cui risulta che l'approccio critico ai fatti storici e la discussione delle fonti sono intrapresi da quanti contestano le prerogative della Repubblica. Sulla storiografia di matrice papale come «disciplina della confutazione» rispetto al passato della Repubblica e alla posizione subalterna di fronte alla potestà papale, S. ANDRETTA, *Paolo V*, cit., pp. 236-237.

tamente, dove son credute molte e reali, così darà occasione a nuovi disturbi e grandi»¹⁴³. Anche i Veneziani, pur sicuri della legittimità della loro rivendicazione e fautori inizialmente di una chiarificazione proprio di questo nodo della controversia, erano propensi a un accordo¹⁴⁴.

Compito della congregazione romana, insomma, era quello di affiancare senza ostacolarlo il lavoro diplomatico – orientato sostanzialmente a procurare una sospensione bilaterale degli atti¹⁴⁵ – rimandando la definizione della materia controversa e operando per convincere i Veneziani che quanto proposto dal papa alla Repubblica in termini di accordo era partito tanto più accettabile, stanti appunto le ragioni riconosciute dalla congregazione alla Sede Apostolica.

Mantica stesso, pur avendo a cuore la controversia di cui era protagonista insieme con Zacchia, divenne consapevole del ruolo che l'affaticarsi sulle scritture aveva nei fatti e, seppur scettico sull'impegno dei due governi per trovare un'intesa, si convinse che fosse l'unica soluzione praticabile. Nel maggio 1604 informava l'ambasciatore «che erano state fatte nuovamente intimazioni alli cardinali della congregazione poiché fossero vedute le scritture et referto poi il parere sopra di esse con non altro fine... che per continuare la trattatione»¹⁴⁶. E, se fidava ancora nell'opera del consultore Pellegrini ed esortava la Repubblica a produrre i suoi pareri per rispondere alla scrittura di Zacchia, lamentava anche che «*volendosi trattar la causa per via di giustizia, le scritture et le ragioni venivano ad esser tanto molteplici che rendeva il terminarla molto difficile*». In particolare – aggiungeva – «dalla congregazione venivano fatte tre considerationi generali sopra questa causa: l'una era l'importanza di essa et per conseguenza la difficoltà del deciderla, l'altra la dubietà et però *in dubijs* doversi più honestamente far la dichiarazione per la Chiesa che per la Repubblica, l'ultima che comunemente dal maggior numero de' dottori era tenuto per la Sede apostolica». L'ambasciatore Nani argomentava di contro «circa l'essere contesa dubbia, non trattarsi [questa] di materia dotale che si debba pagare alla parte più miserabile e che, come disse un giurista in una glossa

¹⁴³ ASV, *Segreteria di Stato, Venezia*, 32, rispettivamente cc. 409r-v (11 gen. 1603) e 478v (26 aprile).

¹⁴⁴ ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 14, c.76v (5 giugno 1604): «Quanto al particolare dettovi da s. signoria illustrissima [cioè Mantica] di accordo, volemo col Senato che quando ... di nuovo vi parli di accordo, debbiatè rispondere che se ci sarà proposta alcuna cosa noi non abboriremo di accettare quei partiti che fossero giusti et ragionevoli, se bene li tanti et così continuati possessi che sono dalla nostra parte fanno conoscer esser molto chiare et validissime le nostre ragioni».

¹⁴⁵ ASV, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 50, cc. 385-387v (2 agosto), 427 (23 ag. 1603), 450 (30 ag. 1603), ha discusso sempre la questione dell'accomodamento con Aldobrandino, segnalando però il rischio che l'esistenza di una congregazione e la sua attività di scritture risulti vincolante per il papa e quindi sia fonte di inconvenienti (451v); *Ibid.*, filza 51, c. 129 (25 ott. 1603).

¹⁴⁶ *Ibid.*, filza 52, c. 180 (29 maggio 1604).

ponendo un caso dubbio ‘questa è causa per l’amico’»¹⁴⁷. Riconduceva, quindi, la preponderanza di pareri dei dottori favorevoli al Papato al fatto che, a Roma, «si regolano loro per gl’utili et fanno in ciò maggior studio et sono più versati in cose simili, che la Repubblica haveria potuto trovarne et procurar il medesimo *ma che il suo proprio è confidarsi nel fatto et colla semplice verità sostentarsi*»¹⁴⁸. Mantica si dichiarava ancora disponibile a spendersi per la Repubblica e pronto a visionare la scrittura del Pellegrini¹⁴⁹, ma intanto la direzione presa dagli eventi era un’altra, tanto più che a Roma era giunto, da cardinale, Giovanni Dolfin e a lui il Senato si era rimesso per portare avanti le trattative di accordo¹⁵⁰.

La controversia, tuttavia, non conobbe conclusione in quel torno di anni e si ripropose all’inizio del decennio successivo, senza che Mantica vi svolgesse più alcun ruolo. Egli, d’altronde, nel corso del pontificato di Paolo V appare defilato e quasi scompare dalla scena pubblica¹⁵¹. E questo «disimpegno», che pure corre parallelo alla stesura delle *Vaticanae Lucubrationes*¹⁵², risalta soprattutto in relazione alla crisi dei rapporti tra Roma e Venezia, che si aprì proprio a ridosso delle trattative riguardanti Ceneda. Alludo, naturalmente all’Interdetto¹⁵³. Ri-

¹⁴⁷ Sulla «quaestio pro amico», in generale v. S. GEONGET, *La notion de perplexité à la Renaissance*, Geneva, 2006, pp. 74 ss; applicata alla prassi consiliare v. U. FALK, In dubbio pro amico. *Lo studio di un caso di prassi consiliare e di trasmissione degli atti in Germania*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano, 2001, pp. 413-417 (con riferimento a Deciani).

¹⁴⁸ ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 52, cc. 180v-181r (29 maggio 1604).

¹⁴⁹ ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 14, cc. 93 (30 ag. 1604); 94v (4 sett. 1604): «Haverete nelle presenti la scrittura de risposta alle ragioni addotte nel medesimo negozio dall’ill.mo cardinal s. Marcello fatta dal dottor Pellegrini consultor nostro in iure, perché possiate valervi della sostanza di essa nel sostenere le ragioni della Serenità nostra di quel modo che parerà alla vostra prudenza, et perché ill.mo card. Mantica fu l’autore di far formare questa scrittura con haver di poi mostrato desiderio di vederla, quando siate assicurato sopra la parola di sua signoria illustrissima che non sarà mostrata et che meno ne sarà data di essa fuori alcuna copia, sarà havuto da noi per bene che gliela facciate vedere».

¹⁵⁰ *Ibid.*, cc. 108 (20 nov. 1604) e 112 (18 dic. 1604).

¹⁵¹ Secondo la relazione di G.B. Ceci, dell’ottobre 1605, sarebbe stato incluso solo nella congregazione «detta di Germania, ove si tratta delle cose particolari di Germania», in S.M. SEIDLER, *Il teatro del mondo*, cit., p. 267.

¹⁵² «Il cardinal Mantica, dopo haver presentato li dui tomi [delle *Lucubrationes*] al papa, li va hora distribuendo a questi illustrissimi cardinali», *Avviso di Roma dell’agosto 1609* cit. in J.A.F. ORBAAN, *Documenti sul barocco in Roma*, Roma, 1920, p. 147.

¹⁵³ Laconiche le indicazioni: ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma ord.*, reg. 14, cc. 189 (10 dic. 1605): l’ambasciatore «informi li cardinali di Verona [Valier], Vicenza [Dolfin] et Mantica delli negotij correnti»; 201 (28 gen. 1606) «debba ritrovarsi colli cardinali di Verona, Vicenza et Mantica et comunicarli la sostanza delli brevi papali sopradetti et la risposta ad essi fatta dalla Repubblica, acciò possano rispondere in difesa delle ragioni del Dominio»; ASVe, *Collegio, Secreta, Lettere di cardinali*, filza 10 (1605-1608), cc. n.n. (5 nov. 1605; 14 gen. 1606 per complimentarsi dell’elezione del nuovo doge; 28 apr. 1607 si rallegra per l’avvenuta riconciliazione tra il doge e il papa; 16 giugno 1607).

guardo alle richieste avanzate da Paolo V alla Serenissima nell'autunno 1605, cioè di consegnare all'autorità ecclesiastica i religiosi arrestati per reati comuni e di revocare le leggi sulla proprietà ecclesiastica emanate negli anni immediatamente precedenti, l'opinione di Mantica era duplice. Egli l'esprime all'ambasciatore veneziano Nani pochi giorni prima che il papa fulminasse le censure contro Venezia, nell'aprile 1606:

«esso mostrò di sentire per la Repubblica nel giudicare gli Ecclesiastici, e che non conveniva interpretar così strettamente i privilegi, nemeno negar la fede delle Scritture; che quanto alle Parti affermò di non poter in alcuna maniera convenire alle nostre ragioni, perché in esse si offendeva il culto divino così nell'impedire la fabbrica delle Chiese come nel levar il modo agli uomini di poter lasciar legati *ad pias causas*, che ben si sa che il Principe può impedire et ovviare alle fabbriche e donazioni in alcuni casi particolari, ma non già che convien far un editto generale et assoluto, perché questo ferisce assolutamente la libertà Ecclesiastica»¹⁵⁴.

Sarpi, però, lo ricorda nella sua *Istoria dell'Interdetto* solo in una circostanza. Tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre del 1606 Paolo V espresse all'ambasciatore francese Charles d'Alincourt l'intenzione di affidare la conduzione delle trattative per giungere a una intesa con la Repubblica a «una congregazione di sei cardinali e sei auditori; tra questi [il papa] poneva Dolfino, Mantica, Seraffino de' cardinali, e de' auditori Cucina e Marcmont»¹⁵⁵. Gli altri membri sarebbero stati scelti dalla Repubblica¹⁵⁶. La proposta, però, fu repentinamente ritirata, dal momento che non era stata inclusa nelle condizioni che formavano la piattaforma di accordo presentata per conto del papa alla Serenissima attraverso l'ambasciatore francese, il quale si disse «certo che la Repubblica era risoluta di *non remettersi in congregazione*»¹⁵⁷. Erano sottintese, in questo rifiuto, obiezioni già avanzate a proposito del consesso cardinalizio incaricato di pronunciarsi sulla questione di Ceneda.

¹⁵⁴ Paolo V e la Repubblica veneta. *Giornale dal 22 ottobre 1605 al 9 giugno 1607*, a cura di E. CORNET, Vienna, 1859, p. 46 (aprile 1606). In nota si precisa, da altra fonte, «non admise già per buono il fondamento della consuetudine sopra il quale insistevamo, perché disse oltre l'altre ragioni, che se fosse stato buono non occorreva richieder alla Sede Apostolica tanti brevi et indulti».

¹⁵⁵ P. SARPI, *Istoria dell'interdetto*, a cura di C. PIN, Conselve, 2006, pp. 184-185: si sarebbe trattato dunque di Giovanni Dolfin, Mantica, Séraphin Olivier Razzali (già uditore e decano della Rota dal 1590 al 1602), Giovambattista Coccino e Denis Siméon Marquemont (poi cardinale sotto Urbano VIII).

¹⁵⁶ Paolo V e la Repubblica veneta, cit., p. 166, secondo cui il terzo uditore rotale proposto dal papa sarebbe stato un innominato fiorentino e, per quanto riguarda i restanti tre cardinali e tre uditori, «quelli poi che parerà a Noi».

¹⁵⁷ P. SARPI, *Istoria dell'interdetto*, cit., p. 185.

«Decisiones» e conclusioni

Le vicende che ho ricostruito lasciano intravedere una sostanziale continuità tra l'impegno profuso da Mantica come uditore rotale e l'operato espletato da cardinale, e proprio questa continuità richiede una ricapitolazione che aiuti la comprensione del rapporto tra Curia romana e uno Stato come la Repubblica di Venezia. È necessario, perciò, partire dall'attività svolta dal giurista friulano nel tribunale della Rota attraverso una sommaria presentazione della decisionistica a lui ascrivibile, che costituisce il frutto primario del suo esercizio di uditore e non può essere appannata dall'attenzione accordata a funzioni svolte parallelamente dai membri del collegio rotale. Non intendo fornire un'analisi del contenuto delle decisioni, bensì illustrarne gli aspetti formali alla luce della documentazione archivistica disponibile per dar conto – appunto – del «lavoro» di uditore e per tornare poi alle questioni che hanno punteggiato le pagine precedenti.

1. Le *Decisiones Sacrae Rotae Romanae* che, nel 1618, il nipote di Mantica, Germanico, ebbe cura di raccogliere e far pubblicare presentano trecentosettantacinque testi, approntati tra 1587 e 1596 dall'allora uditore e proposti in ordine cronologico¹⁵⁸. Questi testi provenivano direttamente dallo studio del cardinale giurista: Mantica, infatti, nel proprio testamento aveva legato a Germanico una parte della biblioteca, «et presertim consilia et decisiones Rotae et responsa manu q. Emilij Florii conscripta, cum summariis manu mea conscriptis, quae consilia et decisiones et responsa paucis exceptis sunt ligata»¹⁵⁹. Nella lettera dedi-

¹⁵⁸ *Decisiones Rotae Romanae Francisci card. Mantica a Germanico Mantica protonotario apostolico utriusque Signaturae Referendario eius ex fratre nepote in lucem editae...*, Romae, ex typographia Camerae Apostolicae, 1619 (ma in fine 1618). Su Germanico Mantica (m. 1639), abate di S. Fermo, referendario delle Due Segnature dal 1614 almeno, e vescovo di Famagosta nel 1620 e di Adria nel 1633, nonché vicelegato e governatore nel 1621-32, v. *Die Päpstlichen Referendare*, cit., II, p. 714 e la bibliografia ivi citata, tra cui A. MENNITI IPPOLITO, *Politica e carriere*, cit., pp. 44, 162 s, 252.

¹⁵⁹ ASR, *Notai AC, Testamenti e donazioni*, b. 44 (1612-1622), c.121v. Mantica affidò al nipote anche i libri: alcuni «per crucem signatos vel per litteras mercantiles obsignatos» gli erano destinati con la condizione che «nunquam ab eo possint alienari sed remaneant in familia apud eum, qui fuerit doctor iuris civilis et canonici»; altri invece era dati al nipote in legato, cioè «libros iuris civilis et canonici impressos et manu mea scriptos», *ibid.* Purtroppo però l'inventario dei beni, steso il 30 gennaio 1614, non include l'elenco dei titoli della biblioteca: ASR, *Notai AC*, b. 2334, cc. 348r-351v e 364r-367v. Per i *consilia*, oltre a V.G. GIORGI, *Un parere legale del giureconsulto Francesco Mantica per i consorti di Tolmino*, in *Memorie storiche forogiuliesi*, XLI (1954-1955), pp. 155-167, v. *Decisio almae Rotae Bononiensis, verum sensum totamque materiam Auth. Praeterea, C. unde vir et uxor accuratissime explicans...*, Bononiae, 1591, pp. 292-352 e F. MANTICA, *De coniecturis*, cit., I, VIII, tit. 18. Riferimenti ai consigli, si rintracciano anche nelle lettere, cfr. F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 5 (1583), 92 (1586), 97 (1586). Emilio Florio fu *scriptor librorum latinorum* della Biblioteca Vaticana dall'agosto 1606 al luglio 1613, data della sua morte, cfr. J. BIGNAMI ODIER, *La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l'histoire des collections de manuscrits*, Città del Vaticano, 1973, pp. 105-106, 117-118. Dal breve di nomina all'ufficio (ASV, *Sec. Brev.*, 411, c. 3r-v) risulta che a sostenerne la concessione fosse lo stesso Mantica, del cui ufficio rotale Florio era stato *secretus*.

catoria premessa al volume, l'abate confermava la condizione originaria dei materiali e indicava la modesta misura del proprio intervento per presentarli alle stampe e al cardinale Scipione Borghese, l'illustre dedicatario dell'impresa.

Per quanto riguarda la consistenza dei testi proposti nel volume, le decisioni si estendono dal 27 febbraio 1587 al 27 maggio 1596. Il termine *post quem* è di pochi giorni successivo al primo incarico affidato al novello uditore, il quale – secondo i *Diaria* rotali – il 20 febbraio propose in collegio la prima causa, una *Romana domus in Burgho*¹⁶⁰. Il termine *ad quem*, invece, giunge a ridosso della promozione cardinalizia del 5 giugno. Nell'arco di tempo compreso tra le due date, Mantica stese le 375 decisioni, ripartite in gruppi di circa 40-50 per anno, con l'eccezione del primo anno, al quale risalgono solo 15 testi, e dell'ultimo, fermatosi a 19¹⁶¹. Le decisioni riguardano 198 cause di cui egli fu ponente: solo 105 di queste dettero luogo a un'unica decisione; le restanti 93 svilupparono 270 decisioni (per 51 cause ci sono due decisioni; per 14, tre; per 11, quattro; per 9, cinque; per 5, sei; per 2, sette; per 1, otto decisioni)¹⁶², prolungandosi talvolta per diversi anni¹⁶³.

Alcune delle decisioni di Mantica furono accolte nelle collezioni generali edite nel Seicento. Farinacci ne seleziona tre e ne riproduce il testo integrale in una delle sue raccolte¹⁶⁴. Tra queste vi è la «notabilis decisio» formulata nella causa *Romana alimentorum*, che fa parte della serie di sei approntate nel 1595-96 nel corso della vertenza giudiziaria tra i membri della famiglia Cenci, cioè Francesco e i suoi figli (in particolare il primogenito Giacomo), preludio, coll'inasprirsi dei rapporti, del celebre parricidio in cui Farinacci stesso sarebbe stato protagonista come difensore di Beatrice Cenci e dei fratelli accusati

¹⁶⁰ ASV, *SRR*, *Diaria*, 3, c. 93v.

¹⁶¹ La ripartizione è la seguente: 1587 (I-XV), 1588 (XVI-XLIII), 1589 (XLIV-LXXXVII), 1590 (LXXXVIII-CXXIV, concentrate però tutte nel primo semestre dell'anno, perché, dopo la pausa estiva, il susseguirsi dei conclavi che elessero prima Urbano VII a successore di Sisto V, quindi Gregorio XIV impedì la ripresa dei lavori fino al 12 dicembre, cfr. ASV, *SRR*, *Diaria*, 3, c. 202r-v), 1591 (CXXV-CLXI), 1592 (CLXII-CCVIII), 1593 (CCIX-CCCLVI), 1594 (CCLVII-CCCLIII), 1595 (CCCIV-CCCLV), 1596 (CCCLVI-CCCLXXV).

¹⁶² La cifra è al difetto perché in alcuni casi la causa era stata già esaminata dalla Rota (cfr. ad es. 109).

¹⁶³ Questo valeva tanto più qualora la causa fosse stata introdotta dalle parti in prima istanza presso altri tribunali come ad esempio quello dell'*Auditor Camerae* (v. le decisioni 167, 192, 254, 302, 337).

¹⁶⁴ *Sacrae Romanae Rotae Decisionum a Prospero Farinacio... selectarum... partis primae, tomus primus...*, Venetiis, apud Iuntas, 1618, pp. 31-33: XXXI *Romana alimentorum* del 22 maggio 1595; ... *partis secundae, tomus primus...*, *ibid.*, 1618, p. 6: VII *Burgensis congruae de Cudeyo* del 26 novembre 1593; pp. 9-10: XI *Nonantulana seu nullius bonorum* del 18 e 22 marzo 1597 (che inserita nell'elenco in apertura al volume di Mantica, si precisa «non fuit impressa»). Sulla raccolta di Farinacci, v. N. DEL RE, *Prospero Farinacci*, cit., p. 95 e n. 11.

del delitto¹⁶⁵. Paolo Rossi, invece, ne presenta due, che non commenta e di cui si limita a indicare gli estremi rimandando – come anticipato già nel titolo della propria opera – al volume curato da Germanico Mantica per la lettura del testo¹⁶⁶.

Il confronto tra le decisioni edite e il calendario dei lavori del collegio rotale, desunto dai *Diaria rotalia*¹⁶⁷, permette di approfondire l'analisi formale della produzione decisionistica. Emerge innanzitutto la presenza assidua di Mantica alle riunioni del tribunale, che, fatte salve le periodiche interruzioni di attività secondo il cadenzarsi dell'anno giudiziario, occorre che due volte alla settimana. Nei primi due anni e mezzo di attività, il friulano fu assente solo due volte, e la seconda nella circostanza della morte del fratello¹⁶⁸, anche se non presentò cause in ogni seduta. Il collegio, però, non era mai al completo: Peña annota nel suo *Diario*, il 5 dicembre 1595, che partecipavano alla seduta di quel giorno tutti i dodici uditori e ciò non accadeva da ben 11 anni¹⁶⁹.

Un corrispondente di Mantica, già all'indomani della nomina uditoriale, lo aveva reso edotto sui futuri impegni: «Li oblighi sono di riferire quelle cause, che li toccano due volte alla settimana, che al più sono due cause. Et di rispondere nelle cause di quattro Auditori, che sono in tutto otto. Nelle altre cause poi rispondono ad libitum. Talché 20 cause coi punti per settimana sono studiati dalli Auditori, et hanno solo un giorno da studiare, perché oggi s'informa, dimani si studia et l'altro si propone; ma sono materia prima tanto digerite, et poi così spesse volte replicate, ch'è manco fatica che non pare»¹⁷⁰. Come è noto,

¹⁶⁵ La causa è ricordata da Giacomo proprio nel corso degli interrogatori cui fu sottoposto durante l'istruttoria: «contro mio padre io ho fatto liti civili, et ho fatto liti civili in tre loghi, cioè in Campidoglio, in Rota ed all'uditorato della Camera unitamente ai miei fratelli. [...] e quello della Rota era pure d'alimenti che credo cominciassero dall'anno 1594...», ASR, ms 390, *Parricidio. Atti della famiglia Cenci*, c. 23. Sulla famiglia e sulla drammatica vicenda, v. *I Cenci. Nobiltà di sangue*, a cura di M. DI SIVO, Roma, 2002, in particolare di M. DI SIVO, *Vite nefandissime. Il delitto Cenci e altre storie*, specie p. 230 per la causa rotale.

¹⁶⁶ *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum pars tertia olim a Prospero Farinaccio... posthumum editarum, nunc vero iterum publici iuris factarum a Paulo Rubeo...*, Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1645, decisio VIII *Romana domus in Burgo* del 21 aprile 1589; e decisio XI *Romana retractus domus* del 15 maggio 1589. Rossi segnala altre edizioni delle due decisioni: entrambe infatti sono allegate al trattato di Pacifico Stalilio *De interdetto Salviano*.

¹⁶⁷ Si tratta dei Diari privati degli uditori Girolamo Pamphili e Séraphin Olivier Razzali, in ASV, *SRR, Diaria*, rispettivamente 3 e 5. Per questa fonte, v. H. HOBERG, *Inventario dell'archivio della Sacra Romana Rota (sec. XIV-XIX)*, Città del Vaticano, 1994, pp. 89-91.

¹⁶⁸ ASV, *SRR, Diaria*, 3, c. 135 (3 giugno 1588): «non venit propter obitum fratris». Un secondo fratello sarebbe morto nel 1591, v. F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 122 (3 ag. 1591, autore Francesco Mantica).

¹⁶⁹ ASV, *SRR, Diaria*, 8 (1588-1612), c. 29.

¹⁷⁰ F. ALUNNO, *Francesco Mantica*, cit., Appendice IV *Epistolario*, lett. 15 (18 genn. 1586, autore Francesco Radice).

le cause esaminate dal collegio si distinguono in rotali e in extrarotali, e questa doppia tipologia si riscontra anche nelle *decisiones* di Mantica¹⁷¹. La differenza tra i due tipi riguarda il mandato conferito all'uditore, il ruolo che costui è chiamato a svolgere, la funzione del collegio¹⁷², ma – come risulta dai *Diaria* – non si riflette sull'ordine dei lavori del tribunale, che esamina insieme, senza registrare alcuna distinzione, le cause rotali e quelle extrarotali.

Per una corretta valutazione dell'operato di Mantica, così come di qualsivoglia altro uditore, bisogna tenere presente la sua doppia veste di «ponente» e di uditore del collegio. Nel primo caso gli spettava di istruire la causa che gli era stata commessa dal papa e di sottoporre al giudizio degli uditori il *dubium* concordato dalle parti, di raccogliere i *vota* espressi da quattro di loro secondo una turnazione regolamentata e rifonderli nella *decisio*, senza avere parte nella risoluzione del *dubium*¹⁷³. Nel secondo caso, qualora fosse uno dei *correspondentes*, doveva pronunciarsi nelle cause portate alla sua attenzione da altri ponenti e contribuire attraverso il suo *votum* alla loro risoluzione. Il materiale raccolto nelle *Decisiones* edite, in definitiva, corrisponde solo a una parte dell'operato di Mantica come uditore, e precisamente a quello svolto da ponente, mentre ignoriamo tutto il lavoro intellettuale speso nell'esercizio del giudizio vero e proprio, relativo a cause di cui appunto fu votante. L'ostacolo decisivo è lo stato della documentazione: non solo per il periodo dell'uditorato di Mantica, e fino alla fine degli anni venti del Seicento, non abbiamo a disposizione i fascicoli delle istruttorie (le «posizioni») per stabilire un confronto con quanto predisposto dalle parti per il giudizio e la decisione formulata dal tribunale, ma la serie dei *vota* è estremamente lacunosa per tutto il XVII seco-

¹⁷¹ «Mihi extra Rotam ex consensu partium commissa, dubitavi» è l'esordio della *decisio* 6. Sono extrarotali il 5,8% delle decisioni, pari all'8,58% delle cause: *Romana pensionis domus* (dec. 6, 18); *Ravennaten bonorum* (dec. 10); *Romana fructuum census* (dec. 14); *Romana legati mille scudorum* (dec. 15); *Clusina exemptionis* (dec. 17, 23); *Romana devolutionis situum* (dec. 27, 37); *Romana pecuniaria de Cathalanis* (dec. 47); *Romana donationis* (dec. 49); *Romana casalis* (dec. 54); *Romana bonorum de Lilio* (dec. 144); *Romana haereditatis seu Meliten. impositionum* (dec. 230); *Romana damnorum seu interesse* (dec. 240); *Urbeveta bonorum* (dec. 241, 245); *Romana fideicommissi* (dec. 249); *Romana parapherni* (dec. 325); oltre alle *Romana responsionis casalis* (dec. 270) e *Romana seu Civitatis Castelli census* (dec. 326, 334).

¹⁷² G.B. DE LUCA, *Il Dottor volgare*, cit., p. 565; ID., *Theatrum*, cit., XV, disc. XXXII, 34. E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, cit., I, pp. 160-161. Nelle cause extrarotali, l'uditore commissario della causa vota e si pronuncia per primo.

¹⁷³ Per la procedura della Rota, oltre alle opere di De Luca e di Cerchiari, v. A. AGUSTIN, J. EMERIX, *Praxis Rotæ et Tractatus seu Notitia S. Rotæ Romanæ*, par CH. LÉFEBVRE, Tournai, s.d.; G. MORONI, *Dizionario di erudizione*, cit., LXXXII, pp. 206-279; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi, istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, pp. 102 ss.; G. DOLEZALEK, *Litigation at the Roma Romana particularly around 1700*, in *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, I, Essays*, a cura di A. WIJFFELS, Berlin, 1997, pp. 339-373 e la bibliografia ivi citata.

lo¹⁷⁴. Tuttavia le *Decisiones*, nel riferire il responso degli uditori e articolare i loro argomenti a giustificazione della deliberazione e a confutazione delle obiezioni contrarie («Domini dixerunt...»; «Placuit Dominis...»; «Fuit a Dominis resolutum...» etc.), mostrano con grande evidenza l'importanza del contributo degli anonimi *corresponsales*, al cui voto il ponente della causa doveva fedelmente attenersi nell'estensione della *decisio* che sarebbe stata resa nota ed edita sotto il suo nome¹⁷⁵.

2. Accanto all'attività svolta nel tribunale, per conto del papa gli uditori potevano essere investiti di altri incarichi, che ne provavano del pari le doti di giurisperiti. Abbiamo visto, a proposito della vertenza di Ceneda, come Mantica fosse stato tenuto presente per una possibile mediazione nel 1595 e come la congregazione del 1603-1604 venisse affiancata da un uditore di Rota, incaricato di contribuire alla messa a punto di scritture *in iure* a tutela degli interessi pontifici. Se nel corso del Seicento fu istituzionalizzata la presenza di uditori nelle diverse congregazioni romane (ad esempio in quelle dell'esame dei vescovi, dei riti, dell'immunità ecclesiastica, della riforma dei tribunali, della fabbrica di s. Pietro)¹⁷⁶, anche prima di allora gli uditori furono chiamati a svolgere molteplici attività come giusperiti e commissari del papa. Lo dimostrano alcune biografie di uditori attivi a cavallo tra Cinque e Seicento, contemporanei di Mantica. Lorenzo Bianchetti, ad esempio, oltre a essere il rettore della Sapienza e membro della commissione per la nuova edizione delle *De-*

¹⁷⁴ H. HOBERG, *Inventario dell'archivio*, cit., pp. 101, 188; G. DOLEZALEK, *Litigation at the Roma Romana*, cit., pp. 361-362 e 364; utile anche S. SERANGELI, *Diritto romano e Rota provinciae Marchiae*, Torino, 1995, specie p. 112.

¹⁷⁵ Alla forma impersonale adottata nell'esposizione ordinaria degli argomenti si accompagna talora il richiamo esplicito alle opinioni e valutazioni dei *domini* («Domini censuerunt»; «Et primo Domini hac ratione inducti sunt, quia...») e anche alla loro diversa propensione per l'una o per l'altra ragione (dec. 13: «aliqui ex Dominis primo dicebant... secondo dicebant... Alij vero ex Dominis hac ratione inducti sunt... Secundo id colligebant... Tertio considerabant... Quarto hanc sententiam confirmabant...»). Ha richiamato l'attenzione su questi problemi G. GORLA, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità "rotale": la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI E A. BETTONI, Milano, 1993, pp. 3-78, in specie pp. 59-63.

¹⁷⁶ ASV, *SRR, Diaria*, 17, cc.n.n., passim. Sui rapporti tra alcune congregazioni e la Rota, cfr. CH. LÉFEBVRE, *Relationes inter sacram Rituum Congregationem et sacram Romanam Rotam*, in *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le cause dei santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, 1988, pp. 53-59; ID., *La S. Congrégation du Concile et le tribunal de la s. Rote romaine à la fin du XVIe siècle*, in *La sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, Città del Vaticano, 1964, pp. 163-177; S. FECCI, *Riformare in Antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612)*, in *Roma moderna e contemporanea*, V (1997), pp. 117-140.

cretali, partecipò a due importanti missioni diplomatiche in Polonia e in Francia al seguito rispettivamente dei cardinali Enrico Caetani e Ippolito Aldobrandini «facendo ufficio non solo d'uditore di Rota, ma di ministro che partecipava in esse ancora di tutti gli altri più gravi maneggi»¹⁷⁷. Pompeo Arrigoni, un altro dei protagonisti delle vertenze giurisdizionali del papato clementino, era uno dei più ascoltati consiglieri dell'Aldobrandini e anch'egli, nell'ottobre 1594, risulta assente perché «transmissus a Sanctissimo pro videndis confinibus inter Sedem Apostolicam et magnum ducem Hetruriae»¹⁷⁸.

La promozione al cardinalato, dunque, rappresenta un *continuum* con quanto operato nel periodo dell'uditorato sia per i legami che gli uditori divenuti cardinali intrattenevano con quanti erano subentrati al loro posto¹⁷⁹, sia per la natura delle materie di cui si era chiamati a occuparsi.

3. È possibile, a conclusione di questo lungo *excursus* biografico su Mantica, avanzare alcune considerazioni in merito non tanto alla sua persona, ma ai rapporti tra la Repubblica di Venezia e il tribunale della Rota, quali emergono dalla disamina delle vicende presentate. La relazione si presenta complessa e articolata per ragioni che riguardano la Serenissima in quanto stato sovrano e, al tempo stesso, come specifico interlocutore della S. Sede. Di certo, il «privilegio» costituito da un uditore nazionale non ha un'immediata ricaduta sulle cause discusse dal tribunale, sulla loro affluenza e sul loro esito. Scoraggiano una rigida corrispondenza il sistema di assegnazione delle cause ai singoli uditori, i meccanismi – al tempo stesso più mediati e pervasivi – attraverso cui gli attori sociali (le parti in primo luogo) cercano di influenzare i membri dell'istituzione e, più in generale, la disposizione delle autorità pubbliche nei diversi stati verso il tribunale romano e i suoi pronunciamenti¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Bentivoglio, cit. in A. GNAVI, *Carriere e curia*, cit., p. 173. D. CACCAMO, *Bianchetti, Lorenzo*, cit., p. 51. Cfr. anche ASV, *SRR, Diaria*, 3, c. 164v: «Heri die 28 maij reversus fuit RPD Blanchettus ex Polonia cum ill.mo cardinali Aldobrandino»; 171v: «Ill.mus et rev.mus D. Henricus cardinalis Caetanus fuit per S.m declaratus legatus in Gallia pro creatione novi regis. RPD Laurentius Blanchettus discessit cum legato» (settembre).

¹⁷⁸ ASV, *SRR, Diaria*, 3, c. 301v. Sarebbe tornato in collegio solo il 5 dicembre 1595, *ibid.*, 8 (1588-1612), c. 29. G. DE CARO, *Arrigoni, Pompeo*, cit., pp. 320-321.

¹⁷⁹ Nel 1612 l'uditore G.B. Coccino ricorse al giudizio dei cardinali Mantica, Piatti, Arrigoni, Millini e Orazio Lancellotti per aggiudicarsi il titolo di decano del collegio, v. E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, cit., III, p. 332 e I, pp. 152-214, da cui emerge che le argomentazioni di Mantica siano risultate decisive nell'aggiudicare il titolo all'uditore veneto.

¹⁸⁰ Per questi aspetti e il problema della provenienza geografica delle cause rotali, v. S. FECCI, *Cause matrimoniali nella documentazione del tribunale della S. Romana Rota, sec. XVII*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXXI (2005), pp. 189-224, in part. pp. 191-195. La corrispondenza diplomatica veneziana dà conto di alcune importanti cause esaminate dalla Rota, per le quali è invitato ad adoperarsi anche l'ambasciatore: ASVe, *Senato, Dispacci, Roma*, filza 51, c. 328r-v e *passim*.

Dunque i vantaggi offerti dall'uditorato nazionale non si misurano affatto sul terreno dell'attività «giudiziaria», ma semmai nel campo della funzione più ampiamente «giusdicente» esercitata dai membri del tribunale accanto a quella ordinaria. E proprio la versatilità dell'istituzione alimenta la diffidenza veneziana nei confronti della Rota, malgrado il conseguimento del privilegio sistino. La sospettosità della Repubblica e dei propri funzionari si appunta sulla concorrenza giurisdizionale costituita dagli organi della Curia e il metodo di risoluzione dei conflitti adottato da tribunali e congregazioni a Roma e si fa reticenza a riconoscerne le decisioni sul proprio territorio.

A questo riguardo, nei primissimi anni Ottanta del Cinquecento il nunzio Alberto Bolognetti segnalava alla Segreteria di Stato, a proseguimento di considerazioni sugli impedimenti alla giurisdizione «quanto alla cognitione», i limiti posti alla esecuzioni «nelle cose già viste et decise al foro ecclesiastico o in Roma da' ministri della Sede Apostolica o nel Dominio da' prelati et giudici competenti». E, tra gli esempi addotti, indicava che «l'intimare i mandati all'auditore della Camera, o d'altro tribunale di Roma, riesce molto difficile; ma molto più difficile riesce ancora doppo che sono intimati il venire in vigor di quelli ad altra essequitione»¹⁸¹.

Per quanto concerne il sistema di risoluzione delle controversie, le obiezioni erano di duplice natura. Riguardavano la conduzione vera e propria delle vertenze, e soprattutto di quelle diplomatiche e giurisdizionali, attraverso il ricorso alla scrittura. Paruta, ad esempio, indicava nel 1595 essere procedura «molto ordinaria in Roma che tutte le cause che si trattano per via di dottori et con termini di legisti, siano essaminate et trattate sempre con la scrittura et mai altamente», consigliando pertanto di rifuggire dall'impostare il contenzioso con il papa – nel caso la controversia su Ceneda – «oltra li termini più stretti legali»¹⁸². E riguardavano, inoltre, la tendenza del papa a ricorrere a congregazioni e tribunali, tra cui per l'appunto la Rota, come strumento di ausilio nella trattazione delle questioni, con il risultato intenzionale di spostare l'equilibrio delle forze a tutto svantaggio della controparte.

In definitiva, era opportuno per i diplomatici e gli uomini di governo veneziani scongiurare il rischio di far arrivare alla Rota qualsivoglia genere di controversia, che si trattasse del ricorso in appello di un privato oppure di una questione rimessa al giudizio del tribunale direttamente dal papa. Ha parole illuminanti al riguardo ancora una volta Paolo Sarpi, il quale nei consulti riguardanti l'abbazia di S. Maria della Vangadizza redatti nel

¹⁸¹ A. STELLA, *Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*, Città del Vaticano, 1964, pp. 143-144.

¹⁸² In G. COZZI, *Paolo Paruta*, cit., p. 237.

1608-09¹⁸³ stigmatizza l'uso strumentale del pronunciamento degli *auditores papae* a sostegno del provvedimento che il papa intendeva prendere e¹⁸⁴ insiste che

«non è da permettere che quello [che è di interesse pubblico per la Serenissima] sii trattato né in Rota né in altro tribunal romano»¹⁸⁵; reputando «che a nissun muodo convenga che vostra Serenità né alcun suo ministro s'intrometti apertamente in questa lite, non essendo per muodo alcuno conveniente che le cause, quali Vostra Signoria piglia per sue, siino giudicate in alcun tribunale. Alla sua dignità può convenire il favorir la causa delli padri, ma non il passar più oltre»¹⁸⁶.

¹⁸³ All'origine della vicenda vi era stato il conferimento della commenda in investitura al cardinal nipote e la nomina di abate da parte della congregazione camaldolese, di cui si discuteva la giurisdizione sulla abbazia stessa, sicché la questione che era stata rimessa dal papa alla Rota. I quindici consulti, trascritti da I. CACCIAVILLANI, *I consulti di Paolo Sarpi sulla Vangadizza*, Padova, 1994, pp. 64 ss., sono ora proposti in edizione critica in P. SARPI, *Consulti*, 1/2, a cura di C. PIN, Roma-Pisa, 2001, da cui cito.

¹⁸⁴ «Avendo deliberato il sommo pontefice che la causa della Vangadizza sii veduta in Rota e deputato già per giudice monsignor Lancilloto e comandato espressamente che la congregazione Camaldulense debbia intervenire come parte nella lite e che incominci ad informare la Rota... non si può più dubitare che il signor cardinale Borghese non sii per aver presto una sentenza di Rota con dichiarazione che la Congregazione Camaldulense non ha alcuna ragione nell'abbazia et pertanto la collazione di quella, fatta nella persona del cardinale, sii legittima» (*Ibid.*, p. 755).

¹⁸⁵ *Ibid.*, p. 733.

¹⁸⁶ *Ibid.*, p. 757.